

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 ottobre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 369. Sentenza 11 giugno-7 ottobre 1993.

- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - E.N.P.A.V. - Giurisdizione - Competenza del pretore avente sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale di residenza dell'attore - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 117/1990 e 4/1969) - Ingiustificata disciplina derogatoria non fondata sulla posizione di soggetto pubblico - Illegittimità costituzionale.

(Legge 6 ottobre 1967, n. 949, art. 9)

Pag. 11

n. 370. Sentenza 11 giugno-7 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia residenziale pubblica - I.A.C.P. - Regione Liguria - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Esenzione - Mancata previsione - Assunta lesione di competenze regionali - Potestà legislativa in materia fiscale spettante allo Stato - Difetto di interesse della regione ad impugnare - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Non definibilità dell'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi - Inammissibilità - Infondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7).

(Cost., artt. 53, 76, 117, 118 e 119)

» 13

371. Ordinanza 4-7 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena richiesta dalle parti - Accertamento del fatto-reato diverso da quello descritto nel capo di imputazione - Impossibilità di applicazione della norma impugnata nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 444, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 112)

» 16

372. Ordinanza 4-7 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Conseguimento in sede amministrativa di prestazioni - Infortunio sul lavoro - Mancata indicazione del medico mandatario - Difetto di rilevanza della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.

(D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma)

» 18

n. 373. Ordinanza 4-7 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Tutela penale del creditore beneficiario di privilegi su autoveicoli - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 291/1992 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 484 e 405 del 1992 - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma)

Pag. 20

n. 374. Ordinanza 4-7 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Piccole società di persone - Esclusione dalla procedura concorsuale - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 54/1991 e ordinanza n. 11/1993) - Inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3)

» 21

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 604. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 6 luglio 1993.

Reati militari - Diserzione aggravata commessa da sottufficiali o graduati di truppa - Prevista applicazione delle pene accessorie della sospensione dal grado e dall'impiego diversamente da quanto stabilito (in relazione allo stesso reato) per gli ufficiali che sono solo sospesi dall'impiego - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.M.P., artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3 e 52)

Pag. 23

n. 605. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 6 luglio 1993.

Reati militari - Violata consegna commessa da graduati - Pena accessoria della rimozione dal grado - Automatica applicazione solo nei riguardi dei militari in servizio temporaneo e non nei confronti di quelli in servizio effettivo, dato che la rimozione dal grado comporta anche la destituzione del pubblico dipendente irrogabile solo a seguito di procedimento disciplinare - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.M.P., art. 29).

(Cost., art. 3)

» 24

- n. 606. Ordinanza della pretura di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, del 22 luglio 1993.

Professioni - Mediatori - Obbligo di iscrizione in appositi ruoli - Estensione dell'obbligo anche a coloro che esercitano l'attività di mediazione in modo occasionale o discontinuo con conseguente limitazione e riserva del diritto alla provvigione soltanto ai mediatori iscritti in detto ruolo - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della libertà dell'attività economica e di tutela del lavoro, in considerazione della difficoltà di individuare un interesse generale in grado di giustificare l'esistenza di un ruolo nel quale debbano essere iscritti anche i soggetti che esercitano l'attività in intermediazione in modo occasionale.

(Legge 2 marzo 1989, n. 39, artt. 6 e 2, n. 4).

(Cost., artt. 4, 35 e 41)

Pag. 26

- n. 607. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 18 maggio 1993.

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Case di cura convenzionate - Istituzione di un nuovo limite di rispetto del numero dei posti letto convenzionati per singole specialità, nell'ambito dei singoli raggruppamenti per unità funzionali, con conseguente riduzione della retta al cinquanta per cento nel caso di superamento di tale limite nell'ambito dell'anno di riferimento - Indebita invasione della sfera di competenza dello Stato, cui spetta la determinazione dei contenuti tipo della convenzione, non risultando la predetta limitazione nella normativa statale in materia.

(Legge regione Lombardia 6 febbraio 1990, n. 7, art. 20, primo comma).

(Cost., art. 117)

» 29

- n. 608. Ordinanza del tribunale di Torino del 12 luglio 1993.

Processo penale Dibattimento Divieto di acquisizione della denuncia al fascicolo del dibattimento - Conseguente impossibilità per la difesa di procedere alla contestazione delle dichiarazioni rese in tale sede - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese alla p.g. o al p.m. - Lamentata dispersione di un mezzo di prova altrimenti utilizzabile.

(C.P.P. 1988, art. 500, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 34

609. Ordinanza del pretore di Pisa del 2 luglio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione ordinaria di inabilità - Esclusione per i titolari di assegni di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984 anche nel caso (in seguito ad aggravamento, di permanente ed assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) di rinuncia al trattamento di invalidità in godimento - Ingiustificata disparità di trattamento *ratione temporis* di situazioni identiche non riconducibili ad una necessità logica imprescindibile di decorrenza del beneficio da una determinata data, ma a motivi di convenienza e di opportunità insufficienti a giustificare una deroga al principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1116/1988 (di non fondatezza di analoga questione) ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 35

n. 610. Ordinanza della corte di appello di Napoli del 15 giugno 1993.

Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per la modifica (in termini più affittivi) del luogo di soggiorno obbligato motivata da eccezionali esigenze di tutela della collettività - Proposta di sottoposizione ad obbligo di soggiorno, in comune diverso da quello di residenza, formulata successivamente alla irrogazione della misura - Mancata previsione, in tale caso, della partecipazione personale dell'interessato ovvero di un difensore sia pure di ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, terzo comma, sostituito dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 22, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3 e 24).

Pag. 37

n. 611. Ordinanza della pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi, del 28 maggio 1993.

Regione Emilia-Romagna Edilizia e urbanistica Mutamento della destinazione d'uso dell'immobile (nella specie da funzioni di servizio a funzione abitativa) non connessa all'esecuzione di interventi edilizi Assoggettabilità, con legge regionale, al regime concessorio invece che a quello meramente autorizzatorio stabilito dalla normativa statale - Conseguente attribuzione di rilevanza penale ad una condotta solo amministrativamente sanzionata dalla legge statale - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 25 e 117)

» 42

n. 612. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 aprile 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

» 44

n. 613. Ordinanza del tribunale di sorveglianza presso la corte di appello di Potenza del 29 giugno 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi reati - Divieto di concessione dei benefici (quale, nella specie, il giudice *a quo* ritiene essere la liberazione condizionale) - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia e in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 - Irragionevole equiparazione di coloro che non possono, a coloro che non vogliono collaborare con la giustizia - Lamentato contrasto con il principio di irretroattività della norma penale e con quello della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, p.p., primo comma, modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, art. 2, primo comma, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 45

n. 614. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia del 6 aprile 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3)

Pag. 49

n. 618. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pertura di foggia del 6 aprile 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3)

» 50

n. 615. Ordinanza della corte di appello di Milano del 5 luglio 1993.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette dalla notifica del decreto di citazione all'imputato, anziché dalla notifica al difensore dell'avviso di udienza, qualora quest'ultima sia successiva - Impossibilità, per il difensore, di sollecitare l'imputato ad adottare eventuali iniziative tecniche per lui convenienti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma)

» 51

616. Ordinanza della corte di appello di Milano del 6 luglio 1993.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette dalla notifica del decreto di citazione all'imputato, anziché dalla notifica al difensore dell'avviso di udienza, qualora quest'ultima sia successiva - Impossibilità, per il difensore, di sollecitare l'imputato ad adottare eventuali iniziative tecniche per lui convenienti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).

(Cost., art. 24)

» 52

617. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera del 24 gennaio 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti con incidenza sul principio della obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 53

n. 619. Ordinanza del pretore di Firenze del 5 luglio 1993.

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Canone - Determinazione legale - Lamentata omessa previsione per una diversa e maggiore quantificazione quando il canone legalmente determinato risulti meramente simbolico - Totale compressione del diritto di proprietà.
(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).
(Cost., art. 42, secondo comma)

Pag. 55

n. 620. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 22 gennaio 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione da detta imposta per le pensioni privilegiate per invalidità contratta a causa di servizio - Condizione - Anzianità di servizio non inferiore a quindici anni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989, sono in ogni caso esenti dall'I.R.Pe.F. - Incidenza sul principio della capacità contributiva.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).
(Cost., artt. 2, 3 e 53)

» 57

n. 621. Ordinanza del pretore di Prato del 22 giugno 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Titolare di pensione di vecchiaia I.N.P.S. che venga assunto in qualità di lavoratore dipendente - Obbligo del datore di lavoro di detrazione dalla retribuzione di una somma pari all'importo della pensione o quota di essa e di versamento della somma stessa all'I.N.P.S. - Determinazione della detrazione moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per il numero delle giornate retribuite del mese fino al massimo di ventisei - Ingiustificato deterioro trattamento del pensionato che abbia un contratto di lavoro c.d. *part-time* orizzontale, in cui la prestazione lavorativa è ripartita per più giorni lavorativi, rispetto al pensionato con contratto di lavoro a tempo parziale c.d. *part-time* verticale in cui la prestazione lavorativa è concentrata solo in alcuni giorni la settimana.
(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 21, modificato dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 20).
(Cost., artt. 3 e 38)

» 60

n. 622. Ordinanza del pretore di Siracusa del 16 luglio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Omessa previsione di procedura mediante la quale far valere il diritto ad ottenere l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di tutela della proprietà privata.
(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-*bis*).
(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma)

64

n. 623. Ordinanza della Corte dei conti del 23 ottobre 1992.

Pensioni - dipendenti civili dello Stato collocati a riposo anticipatamente rispetto al minimo di servizio per maturare il diritto a pensione - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Mancata previsione del limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione alla quale tale decurtazione diviene operante - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 566/1989, 204 e 232 del 1992).

(D.-I. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, ultimo comma, convertito, con modificazione, nella legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22).

(Cost., art. 36, primo comma)

Pag. 67

n. 624. Ordinanza del tribunale militare di Cagliari del 12 febbraio 1993.

Processo penale - Dibattimento - Progressiva conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice - Richiamo alle sentenze nn. 496/1990, 401/1991 e 124/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34 cpy.).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101; legge 14 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 67)

» 69

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 369

Sentenza 11 giugno-7 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza E.N.P.A.V. Giurisdizione - Competenza del pretore avente sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale di residenza dell'attore - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 117/1990 e 4/1969) - Ingiustificata disciplina derogatoria non fondata sulla posizione di soggetto pubblico - Illegittimità costituzionale.

(Legge 6 ottobre 1967, n. 949, art. 9).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Laurenti Lucio ed altri e l'E.N.P.A.V., iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. Laurenti Lucio ed altri, veterinari iscritti negli albi professionali, proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) innanzi al Pretore di Viterbo, giudice del lavoro. L'Ente, costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza del pretore adito, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, in base al quale per tutte le controversie che riguardano l'E.N.P.A.V. il foro competente è esclusivamente quello di Roma. Il Pretore di Viterbo sollevava quindi, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 9 della citata legge 6 ottobre 1967, n. 949.

Ritiene il giudice *a quo* che, per il principio di specialità, tale norma non sia stata abrogata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 444 del codice di procedura civile, fissando in via generale la competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Osserva il rimettente che la rilevanza è *in re ipsa* (il giudicante non potrebbe entrare nel merito della controversia, stante il disposto della norma denunziata).

Vi sarebbe lesione dell'art. 3, per l'irragionevole disparità di trattamento degli iscritti all'Ente rispetto ai soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali, e dell'art. 24 della Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza territoriale rispetto alla regola generale incide sul diritto degli iscritti ad agire in giudizio.

Il giudice rimettente richiama, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 117 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ed aggiunge che la norma in esame pone una disciplina ancora più accentratrice di quella del foro erariale, dal momento che devolve qualsiasi controversia al giudice di Roma, prescindendo anche dall'organizzazione distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, determinando una deroga, unica in materia previdenziale, alla disciplina generale introdotta dall'art. 444 del codice di procedura civile.

2. — Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. Dubita il Pretore di Viterbo che sia legittima la deroga, introdotta dall'art. 9 della legge n. 949 del 1967, alla regola generale sulla competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie posta dall'art. 444 del codice di procedura civile, come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533: vi sarebbe una posizione di privilegio dell'E.N.P.A.V., lesiva e del principio di eguaglianza e del diritto ad agire in giudizio (artt. 3 e 24 della Costituzione).

La questione è fondata.

Per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, l'art. 444, primo comma, codice di procedura civile, prevede la competenza del Pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore: in questo modo si realizza una opportuna razionalizzazione, nel senso di accentrare la trattazione delle controversie davanti al pretore «di città», spogliandone — come osserva la dottrina — il pretore «di campagna».

Ora, la deroga che a tale sistema reca l'art. 9 della citata legge n. 949 del 1967 non è sorretta da alcun apprezzabile interesse: il principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore l'adozione di un foro particolare (v. nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze nn. 117 del 1990 e 4 del 1969), ed è evidente che nel caso dell'E.N.P.A.V. non sussiste quella posizione garantita del soggetto pubblico che può dare fondamento giustificativo a discipline derogatorie (v., con riguardo alla deroga alla regola generale del foro della sede di servizio operata dalla legge 12 aprile 1990, n. 74, la sent. n. 189 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 370

*Sentenza 11 giugno-7 ottobre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Edilizia residenziale pubblica - I.A.C.P. - Regione Liguria - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Esenzione - Mancata previsione - Assunta lesione di competenze regionali - Potestà legislativa in materia fiscale spettante allo Stato - Difetto di interesse della regione ad impugnare - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Non definibilità dell'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi - Inammissibilità - Infondatezza.****(D.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7).****(Cost., artt. 53, 76, 117, 118 e 119).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 28 gennaio 1993, depositato in cancelleria il 5 febbraio successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

I. — La Regione Liguria, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), nella parte in cui non esenta dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le unità immobiliari possedute dagli Istituti autonomi case popolari: la Regione denuncia la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione (in relazione all'art. 93 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616), del principio di ragionevolezza, dell'art. 76 della Costituzione (con riguardo all'art. 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) e, infine, dell'art. 53 della Costituzione.

Premesso che gli Istituti autonomi case popolari sono enti strumentali della regione, la quale ne approva i bilanci ed è direttamente responsabile dei risultati gestionali conseguiti (art. 17, terzo comma, n. 7, dello Statuto regionale), la ricorrente fa presente che l'unica entrata certa di tali istituti è data dai canoni di locazione e dall'alienazione degli alloggi (art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513); ed afferma che per il pagamento dell'I.C.I. non basterebbero le entrate assicurate dai canoni, una volta detratte le spese di amministrazione e manutenzione straordinaria.

Se le somme per il pagamento dell'imposta assorbono le entrate destinate alla conservazione e all'incremento del patrimonio immobiliare degli istituti, si costringono questi ultimi a procedere alla dismissione del patrimonio, paralizzando in tal modo l'esercizio delle funzioni regionali in materia: la necessità del coordinamento fra la finanza statale e quella regionale, richiesta dall'art. 119 della Costituzione, non può giustificare misure che vulnerino competenze ed interessi regionali, costituzionalmente garantiti.

L'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, d'altronde, esenta dall'imposta gli immobili posseduti dalle regioni. Appare allora irragionevole l'aver sottoposto ad imposizione gli immobili degli Istituti autonomi case popolari, che sono enti strumentali delle regioni.

Il legislatore delegato avrebbe altresì violato l'art. 76 della Costituzione: l'art. 4 della legge delega, la n. 421 del 1992, prevedeva infatti l'esenzione dall'imposta degli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali degli enti pubblici e, comunque, di quelli destinati allo svolgimento di attività assistenziali, avendo l'attività degli I.A.C.P. carattere prevalentemente assistenziale, secondo quanto rilevato anche dalla Corte di cassazione (sezioni unite, 6 aprile 1990, n. 6868). E sarebbe altresì violato l'art. 53 della Costituzione, sembrando la norma impugnata ignorare che il patrimonio immobiliare degli Istituti — considerata la loro finalità assistenziale — non produce reddito.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso: esclusa la potestà delle regioni in materia di imposizione tributaria sugli immobili, l'ambito delle competenze regionali non può ritenersi invaso dalla norma impugnata.

Il ricorso sarebbe comunque infondato, poiché la determinazione degli immobili esenti da imposta è riservata alla discrezionalità del legislatore e in nessun caso può dirsi in contrasto con l'autonomia finanziaria regionale. L'adeguatezza delle risorse assicurate alle regioni deve essere valutata nel suo complesso, e non voce per voce del bilancio, o con riferimento ad un solo onere, senza considerare altre risorse che alla regione sono assicurate dallo stesso decreto legislativo n. 504. L'I.C.I., d'altronde, ha sostituito l'I.L.O.R. (art. 17, comma 4, del decreto legislativo ora citato), imposta alla quale gli immobili degli Istituti autonomi erano soggetti.

Quanto al contrasto con il canone della ragionevolezza (perché risulta differenziato il regime degli immobili della regione rispetto a quello degli istituti), si osserva come tale canone debba essere riferito a una specifica norma costituzionale. Anche a volere ammettere che la denunciata irragionevolezza sia correlata all'art. 53 o all'art. 3 della Costituzione, si fa presente come l'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo esenti dal tributo solo gli immobili dello Stato e delle regioni (e non quelli dei rispettivi enti strumentali) destinati esclusivamente all'espletamento dei loro compiti istituzionali. Non sono dunque ricompresi nell'esenzione i beni degli enti che operano nel campo economico con finalità non meramente amministrative.

Circa l'eccepta violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, si sostiene come su questo punto il decreto delegato riproduca testualmente la norma contenuta nella legge di delegazione.

Sarebbe infondata, infine, la censura mossa con riguardo all'art. 53 della Costituzione, dal momento che i fabbricati in questione producono reddito per il solo fatto di essere iscritti nel catasto, e sono attualmente soggetti all'I.L.O.R.

3. — Ha presentato memoria la Regione Liguria, sottolineando come gli Istituti autonomi case popolari siano obbligati a praticare canoni a prezzi politici, secondo quanto stabilito, in particolare, dal punto 11 della delibera del C.I.P.E. del 19 novembre 1981: se di reddito si vuol parlare per definire le loro entrate, si tratta di un reddito meramente fittizio.

Si contesta, poi, l'argomentazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui l'I.C.I. ha sostituito l'I.L.O.R., alla quale gli Istituti erano soggetti: la nuova imposta si basa su presupposti diversi, e comunque in sede giurisdizionale si è negato che gli I.A.C.P. potessero essere soggetti passivi dell'I.L.O.R. Le entrate degli istituti costituite dai canoni di locazione degli alloggi e dai ricavi della alienazione degli stessi sono contabilizzati, invero, nella gestione speciale prevista dall'art. 10 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e versate al C.E.R. (Comitato per l'edilizia residenziale); gli I.A.C.P. non sono dunque fruitori di tali somme, di cui non hanno la disponibilità, ma meri esattori, mancando loro la qualità di «possessori» del reddito, necessaria per applicare l'imposta.

Il possesso degli immobili in capo agli istituti non sarebbe, in conclusione, manifestazione di effettiva capacità contributiva: di qui, la lamentata violazione dell'art. 53 e, di riflesso, dell'art. 119 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Regione Liguria impugna l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui non esenta dall'I.C.I. gli immobili degli Istituti autonomi case popolari: la ricorrente ritiene che la sottoposizione degli immobili a tale imposta porti lesione alle sue competenze, *ex artt.* 117 e 118 della Costituzione, e ne violi altresì l'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 della Costituzione. La norma del decreto legislativo viene poi censurata alla luce del principio di ragionevolezza, dato che gli immobili della Regione sono esentati dall'I.C.I., e sarebbe comunque viziata per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione. Considerate le finalità assistenziali degli I.A.C.P., vi sarebbe infine lesione dell'art. 53 della Costituzione, non essendovi, nel caso in esame, effettiva capacità contributiva di tali Istituti.

2. — Occorre vagliare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, in riferimento ai parametri costituzionali invocati. L'Avvocatura generale, sul punto, eccepisce che la Regione non ha interesse a sollevare la questione di legittimità, non avendo potestà alcuna in materia di imposizione tributaria sugli immobili.

L'eccezione è fondata, per quanto attiene alle censure mosse con riferimento agli artt. 53, 76, 117, 118 della Costituzione e, più in generale, al principio di ragionevolezza.

Con giurisprudenza da tempo consolidata (v., ad es., sentt. nn. 407 del 1989, 961 e 302 del 1988, 64 del 1987, 307 del 1983, 13 del 1974, 111 del 1972), questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la regione, agendo a tutela di una propria competenza che assume violata, può impugnare le leggi dello Stato (o quelle di altre regioni) solo ove deduca che queste siano lesive della propria sfera di competenza, costituzionalmente garantita: il suo interesse a ricorrere è qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità di dette competenze; la regione, pertanto, non può prospettare nel ricorso la violazione di qualsiasi norma costituzionale, ma solo di quelle disposizioni la cui violazione comporta, per ciò stesso, la lesione di una propria competenza, costituzionalmente tutelata. Questa Corte ha inoltre precisato che anche le censure riferite a precetti costituzionali collocati al di fuori del titolo quinto della Costituzione sono ammissibili, se finalizzate al ripristino dell'integrità delle competenze suddette.

Ora, nel caso in esame, spetta inequivocabilmente allo Stato la potestà legislativa in materia fiscale e, nella specie, la disciplina dell'imposizione tributaria sugli immobili. Né può dirsi che il concreto esercizio di tale potestà legislativa — con riguardo ai casi di esenzione dall'imposta — abbia intaccato alcuna potestà della Regione.

La norma impugnata si limita a specificare l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — di modo che non ha ragion d'essere il sospetto di eccesso di delega — e non altera il riparto delle competenze tra lo Stato e la Regione. Lo dimostra il richiamo che la stessa ricorrente fa all'art. 93 del d.P.R. n. 616 del 1977: la norma impugnata non incide sul trasferimento delle funzioni statali relative agli Istituti autonomi case popolari, e sulla potestà regionale di «stabilire soluzioni organizzative diverse» (art. 93, secondo comma, d.P.R. n. 616, citato). Né vale il richiamo alla legge regionale 4 agosto 1988, n. 38, che è frutto di un'autonoma determinazione regionale per l'attuazione di un piano di risanamento dell'Istituto autonomo di Genova.

Nessun interesse ha dunque la Regione a impugnare la mancata esenzione degli I.A.C.P. con riguardo ai parametri che si sono prima richiamati, e il ricorso, per questa parte, va dichiarato inammissibile.

3. — È ammissibile, ma risulta infondata, la censura mossa con riferimento all'art. 119 della Costituzione.

La ricorrente ricorda come l'art. 93 del citato d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, abbia trasferito alle regioni le funzioni statali relative agli I.A.C.P.; in base all'art. 17 dello Statuto della Regione Liguria, i bilanci di tali Istituti sono approvati dal Consiglio regionale, sì che vi sarebbe un interesse della Regione al loro equilibrio patrimoniale, come è rivelato anche dalle leggi regionali adottate per il controllo di detti Enti (legge Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, e successive modificazioni) e da interventi di risanamento finanziario (la già citata legge regionale 4 agosto 1988, n. 38, che dà all'I.A.C.P. di Genova una fidejussione regionale per l'attuazione del piano di risanamento).

Non si può escludere che la mancata esenzione del patrimonio immobiliare degli I.A.C.P. determini — sia pure di riflesso — effetti negativi sulla sfera finanziaria della Regione: la questione di costituzionalità si risolve, allora, nella denuncia di maggiori oneri finanziari di cui la Regione dovrebbe farsi carico per fronteggiare il (temuto) disavanzo di bilancio degli Istituti, ove si voglia evitare la dismissione del loro patrimonio immobiliare. Così precisata, la questione è infondata: secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'art. 119 della Costituzione non definisce l'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi: se infatti va assicurata la corrispondenza tra «bisogni regionali» e «mezzi finanziari» per farvi fronte, in modo da garantire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni, rientra nella discrezionalità del legislatore statale operare una valutazione comparativa delle esigenze generali (v., in particolare, le sentt. nn. 369 e 356 del 1992, 381 del 1990, 64 del 1987, 307 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) promossa dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 53, 76, 117, 118 della Costituzione e al principio di ragionevolezza;

Dichiara infondata detta questione, in riferimento all'art. 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1042

N. 371

Ordinanza 4-7 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena richiesta dalle parti - Accertamento del fatto-reato diverso da quello descritto nel capo di imputazione - Impossibilità di applicazione della norma impugnata nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 444, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, nel procedimento penale a carico di Farris Pasqualina, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, adito in sede di applicazione della pena su richiesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale. «nella parte in cui prevede che il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata anche quando accerta, sulla base degli atti, che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione»;

che il giudice remittente ritiene che l'imputazione di lesioni personali lievissime, contestata all'imputato, risulti incompleta rispetto a quanto emerge dagli atti, in base ai quali è, a suo avviso, ravvisabile la ben più grave ipotesi di tentato omicidio;

che ciò nonostante il Pretore osserva di non potersi esimere dal dare luogo all'applicazione della pena richiesta dalle parti in quanto la norma impugnata non prevede che egli possa rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione;

che proprio la mancata previsione di un potere di controllo sulla genuinità e sull'esattezza dell'imputazione contrasterebbe:

— con l'art. 3 della Costituzione; per l'irragionevolezza di detta disciplina in raffronto all'opposta previsione dettata per il dibattimento dall'art. 521 del codice di rito, nonché con il potere, pur sempre concesso al giudice, di esercitare un sindacato di legittimità sulle richieste delle parti; ed inoltre per l'ingiustificata disparità di trattamento in conseguenza dell'opzione per il rito speciale;

— con l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, n. 45, della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, riferisce la pena «patteggiata» a quella irrogabile per il reato effettivamente commesso, e non già per quello formalmente contestato;

— con l'art. 112 della Costituzione, consentendo di fatto al pubblico ministero di conseguire una sentenza inappellabile in ordine ad un fatto diverso da quello commesso, eludendo perciò il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Considerato che, secondo la sua stessa prospettazione, il Pretore remittente mostra di ritenere che sulla base degli atti sottoposti al suo esame sia configurabile il reato di tentato omicidio non contestato in fatto all'imputato;

che tale situazione implica necessariamente che, ai sensi dell'art. 21, primo comma, del codice di procedura penale, il Pretore è tenuto («in ogni stato e grado del processo») a dichiarare immediatamente la propria incompetenza per materia in quanto il reato è attribuito alla cognizione di un giudice di competenza superiore (cfr. anche la sentenza n. 347 del 1991 di questa Corte);

che, conseguentemente, la norma impugnata non può ricevere applicazione alcuna nel giudizio *a quo* e, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 372

Ordinanza 4-7 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Conseguimento in sede amministrativa di prestazioni - Infortunio sul lavoro - Mancata indicazione del medico mandatario - Difetto di rilevanza della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.

(D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1993 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Istituto Nazionale confederale di assistenza, dell'I.N.A.S. e dell'I.T.A.L.;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), nella parte in cui affida l'esercizio dell'assistenza e della tutela di un lavoratore, per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere, nonché la rappresentanza davanti agli organi preposti alla liquidazione di dette prestazioni, esclusivamente agli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

che la questione era sorta a seguito della mancata indicazione — avanti all'I.N.A.I.L. — del medico di fiducia di Marmugi Pieranna, la quale avrebbe dovuto indicarlo fra quelli inclusi negli elenchi dei patronati allo scopo di far valutare, in sede collegiale, le conseguenze del suo infortunio sul lavoro;

che la controversia era stata portata davanti al pretore di Livorno in funzione di giudice del lavoro, il quale, considerando necessario per la sua decisione applicare l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma suddetta;

che secondo il pretore l'art. 1, primo comma, citato, nel consentire «l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori innanzi agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione» agli «istituti di patronato e di assistenza sociale», impedirebbe al lavoratore il riconoscimento, in concreto, del suo diritto inviolabile di scegliere il proprio medico mandataro, e ciò in violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che in tal modo, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra i lavoratori (a seconda che gli stessi richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio di tale diritto inviolabile) e a limitare la tutela della salute dei lavoratori stessi (impedendo, al contempo, il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio);

che, secondo il remittente, la questione sarebbe rilevante, poiché dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità, per la Marmugi, di farsi assistere dal proprio medico di fiducia e, pertanto, di conseguire le provvidenze previste dal testo unico emanato con il d.P.R. n. 1124 del 1965, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, quindi, l'accoglimento o il rigetto del ricorso nel giudizio *a quo*;

che si è costituito l'I.N.A.I.L. e sono intervenuti, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, anche alcuni istituti di patronato, eccependo l'inammissibilità e sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità, da esaminarsi in via preliminare, è fondata, in quanto la norma impugnata attiene le facoltà difensive del lavoratore nella fase amministrativa (culminante nella «collegiale medica») i cui risultati, tuttavia, non sono vincolanti per il giudice; che nella specie la pretesa della lavoratrice, con la proposizione del ricorso giurisdizionale, ha già varcato le aule giudiziarie, instaurando una lite per la cui soluzione non viene in rilievo la norma impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il difensore della cancelleria: DI PAOLA

n. 373

Ordinanza 4-7 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Tutela penale del creditore beneficiario di privilegi su autoveicoli - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 291/1992 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 484 e 405 del 1992 - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nel procedimento penale a carico di Fusco Mario, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a L. 100.000 per chi distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto) costituirebbe, ad avviso del remittente, una «stravagante ed anomala ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di obbligazioni civilistiche» e, insomma, un relitto di tempi ormai lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli di protezione;

che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta), mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo dell'arresto per debiti;

che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a: violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà personale; creare una irragionevole disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.

Considerato che la questione, già sollevata negli stessi termini dal medesimo giudice *a quo*, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 291 del 1992, e manifestamente infondata con ordinanze nn. 484 e 405 del 1992;

che, come detto, l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1045

N. 374

Ordinanza 4-7 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Piccole società di persone - Esclusione dalla procedura concorsuale - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 54/1991 e ordinanza n. 11/1993) - Inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),

promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.d.f. Barberis Franco e Pè Cinzia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento della società di fatto Barberis Franco e Pè Cinzia, promosso a seguito dell'istanza della Banca d'America e d'Italia, il Tribunale di Savona ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma (*rectius*: primo e secondo comma), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone;

che il Giudice remittente ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma, con riferimento alle società di persone (per le quali vige la regola della responsabilità patrimoniale illimitata dei soci), per la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e per la disparità di trattamento che verrebbe a prodursi tra le due categorie di persone (imprenditori individuali e soci delle società personali che, al pari dei primi, sono illimitatamente responsabili e, pertanto, esposti al fallimento in via automatica, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, della legge fallimentare);

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'irrazionale disparità di trattamento si profilerebbe anche con riguardo ai tipi di società, a seconda che si tratti o meno di società artigianali e, quindi, a seconda che si superino o meno certi limiti dimensionali dell'impresa (onde sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra l'impresa di piccole dimensioni, quando questa sia organizzata in forma societaria, e particolarmente nella forma delle società di persone, e l'impresa organizzata in forma individuale);

che la questione sarebbe rilevante in considerazione della modesta entità del capitale sociale, delle poche attrezzature utilizzate e della mancanza di scorte;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991 e con successiva ordinanza n. 11 del 1993, ha già dichiarato inammissibile analoga questione;

che l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 604

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Piccolomini Giovanni*

Reati militari - Diserzione aggravata commessa da sottufficiali o graduati di truppa - Prevista applicazione delle pene accessorie della sospensione dal grado e dall'impiego diversamente da quanto stabilito (in relazione allo stesso reato) per gli ufficiali che sono solo sospesi dall'impiego - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.M.P., artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Piccolomini Giovanni, nato il 7 luglio 1960 a Roma, atto di nascita n. 2470/A.I., residente a Montorio Romano (Roma) in via 4 Novembre n. 56, coniugato, incensurato; serg. magg. presso il 63° Battaglione Carri «Fioritto» in Cordenons (Pordenone), libero imputato di:

a) diserzione aggravata (artt. 47, n. 2, e 148, n. 2, del c.p.m.p.) perché, serg. magg. presso il 63° Battaglione Carri «Fioritto» in Cordenons, scadutagli in data 14 luglio 1992 una licenza di convalida, non faceva rientro al corpo sotto tale, senza giusto motivo, rimanendo arbitrariamente assente fino al giorno 14 settembre 1992 data in cui veniva ricoverato all'ospedale militare di Roma;

b) diserzione aggravata (artt. 148, n. 2, e 47, n. 2, del c.p.m.p.) perché, serg. magg. come sopra, dimesso «idoneo» dall'ospedale militare di Roma in data 12 ottobre 1992, non faceva rientro al Corpo sotto tale data, senza giusto motivo, rimanendo arbitrariamente assente per i cinque giorni successivi e fino a tutt'oggi.

Entrambi reati avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81, cpv. del c.p.) e con l'aggravante del grado rivestito (art. 47, n. 2, del c.p.m.p.).

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, risultano a carico del serg. magg. Piccolomini sicure prove di responsabilità in ordine ai reati di assenza dal servizio in epigrafe. Non emergono, inoltre, per lo stesso ripetersi dei reati e per i numerosi precedenti disciplinari del condannabile, elementi per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La condanna che dovrebbe essere pronunciata non comporta più (per la parziale abrogazione degli artt. 29 e 34, primo comma, del c.p.m.p. ad opera dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19) l'automatica rimozione dal grado. Questa, essendo il Piccolomini sottufficiale in servizio permanente, potrebbe essere eventualmente inflitta, unitamente alla destituzione, all'esito di apposito procedimento di competenza dell'autorità disciplinare (art. 9, secondo comma, citato).

Di conseguenza, nell'intero periodo di esecuzione della reclusione militare, o almeno sin quando non intervenga il provvedimento amministrativo di definitiva destituzione e perdita del grado, al sergente maggiore verrebbe applicata la sospensione dal grado, come stabilito dagli artt. 31 e 34, secondo comma, del c.p.m.p.

Questa pena accessoria, che consiste dunque nella «privazione temporanea del grado militare» durante l'espiatione della pena principale, si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa. Nell'ambiente carcerario sono per costoro sospese le attribuzioni del grado e, nel periodo di carcerazione, anche l'eventuale rapporto di impiego, che nel grado ha il suo imprescindibile presupposto.

Nel caso in cui la reclusione militare venga, invece, eseguita nei confronti di ufficiali, l'art. 30 del c.p.m.p. esclude la sospensione dal grado e prevede la sola sospensione dall'impiego. L'ufficiale, dunque, nell'ambiente carcerario mantiene le attribuzioni del grado.

Questo tribunale, non emergendo alcuna valida ragione che giustifichi la differenziazione nel trattamento sanzionatorio, in ciò ravvisa una violazione del principio di uguaglianza. Appare, inoltre, evidente che anche il principio della pari dignità di ogni militare sia incompatibile con una così vistosa disuguaglianza delle pene accessorie. E, infine, la stessa esigenza di rispetto della persona non consente che, quando per la condanna non sia intervenuta la perdita definitiva del grado, nell'ambiente militare carcerario il condannato sia privato del grado.

Pertanto, viene sollevata questione di legittimità degli artt. 30 e 31 del c.p.m.p., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali ed i graduati di truppa una pena accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali, in relazione agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

●
P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 del c.p.m.p., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e i graduati di truppa una pena accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali, in relazione agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 6 luglio 1993

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

Depositata in cancelleria addì 9 luglio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

93C1018

N. 605

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Spinelli Cosimo ed altro*

Reati militari - Violata consegna commessa da graduati - Pena accessoria della rimozione dal grado - Automatica applicazione solo nei riguardi dei militari in servizio temporaneo e non nei confronti di quelli in servizio effettivo, dato che la rimozione dal grado comporta anche la destituzione del pubblico dipendente irrogabile solo a seguito di procedimento disciplinare - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.M.P., art. 29).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro: Spinelli Cosimo, nato il 12 gennaio 1962 a Bari, atto di nascita n. 67/A.I., residente a Gambellara (Vicenza) in via S. Lucia n. 8, coniugato, incensurato; brig. CC. in s.p. (a) effettivo alla Stazione CC. di Montecchio Maggiore (Vicenza); Gianesini Samuele, nato il 30 giugno 1964 a San Bonifacio (Verona), atto di nascita n. 559/A.I., residente a Zimella (Verona) in via Chetto n. 1, coniugato, incensurato; carab. in s.p. (a) effettivo presso la Staz. CC. di Montecchio Maggiore (Vicenza); liberi, imputati di concorso in violata consegna aggravata (artt. 110 del c.p., 120, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perché, comandati di servizio di pattuglia automontata il 15 dicembre 1992 fra le ore 21 e le ore 24, alle ore 22, in concorso fra loro, entravano nel locale

«Trattoria - Pizzeria Risorta» in Sovizzo (Vicenza) e vi rimanevano per più di un'ora dopo aver parcheggiato la vettura di servizio in modo tale che la stessa non era visibile dall'interno del locale né si poteva udire la chiamata radio; con ciò creando notevoli danni al servizio e violando le consegne avute. Con l'aggravante per il fatto che trattavasi di servizio armato. Con l'aggravante ulteriore per entrambi del grado rivestito al momento del fatto (art. 47, n. 2, del c.p.m.p.).

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, emergono sicure ~~prove di responsabilità a carico~~ degli imputati per il reato in epigrafe.

La condanna che questo tribunale militare dovrebbe, di conseguenza, infliggere comporterebbe limitatamente al brigadiere Spinelli, il quale è concorso nel reato con un inferiore (art. 58, secondo comma, del c.p.m.p.), la rimozione dal grado; pena accessoria che, come si legge nell'art. 29 del c.p.m.p., riguarderebbe «tutti» i militari rivestiti di un grado e che consiste nella perdita perpetua (salva la possibilità di riabilitazione) della capacità di rivestire un grado militare e nella riduzione, quindi, alla condizione di semplice soldato.

In merito agli effetti della condanna penale, l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone che nessun pubblico dipendente può essere destituito di diritto a seguito di condanna, e che tale provvedimento può essere adottato solo dall'autorità amministrativa, a conclusione di apposito procedimento disciplinare.

L'innovazione, pur concernente i provvedimenti amministrativi successivi alla sentenza penale e perciò (come la stessa Corte costituzionale più volte ha avuto l'occasione di ribadire) le varie leggi sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, necessariamente interferisce sulla materia delle pene accessorie, e su quella della rimozione con conseguenze, come subito si vedrà, radicali.

Il potere, che all'amministrazione deriva dal citato art. 9, di non pronunciare la destituzione del pubblico dipendente nei cui confronti dovrebbe operare la rimozione dal grado come conseguenza della condanna, comporta, dal momento che il rapporto di pubblico impiego militare non può perdurare se non sul presupposto del mantenimento del grado militare, lo stesso venir meno della pena accessoria.

Pertanto, la norma dell'art. 29 risulta sensibilmente modificata, nel senso che nei casi previsti dalla legge la condanna non importa più l'automatica rimozione per «tutti» i militari rivestiti di un grado, ma solo per quelli nei cui confronti non può porsi il problema della destituzione, e quindi per quanti (graduati di truppa, sottufficiali e ufficiali) non sono legati da un rapporto di pubblico impiego, e si trovano quindi alle armi in servizio temporaneo, per obbligo di legge o per libera scelta. Per i militari pubblici dipendenti la perdita del grado seguirà alla condanna solo nell'eventualità che l'amministrazione intenda adottare la destituzione.

Bisogna, peraltro, precisare che la problematica non si esaurisce nella distinzione tra militare pubblico dipendente e militare in servizio temporaneo, in quanto la condanna da eseguire può anche riguardare il militare che non sia più in servizio: anche in questo caso, non ponendosi il problema della destituzione, la rimozione dal grado opera automaticamente. Lo stesso brigadiere Spinelli, che pur attualmente è in servizio permanente, potrebbe in futuro venir automaticamente rimosso dal grado per effetto della sentenza di questo giudice, qualora (per la revoca della condanna) dovesse essere eseguita in un momento in cui egli abbia cessato dal servizio.

Questa diversificazione degli effetti della condanna a seconda della qualifica personale del condannato è il risultato di una crescente considerazione (espressa nella basilare sentenza n. 971/1990 della Corte costituzionale) per la posizione di lavoro del pubblico dipendente colpevole di reati. Del resto, in mancanza di questa provvida riforma, lo stesso brigadiere Spinelli sarebbe automaticamente rimosso e destituito solo per aver commesso in concorso con l'inferiore un reato sicuramente bagattellare. È da notare, peraltro, che il problema dei provvedimenti conseguenti alla condanna penale del pubblico dipendente (limitatamente a determinati reati) ora si propone con aspetti di novità, in quanto l'art. 1, comma quarto-*octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, stabilisce l'automatica «decadenza» dall'impiego a

seguito del giudicato di condanna. Ma è probabile che l'innovazione sia incostituzionale per le stesse ragioni che con la citata sentenza n. 971/1990 hanno portato all'illegittimità dell'art. 85 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: pur non avendo in generale la decadenza la funzione punitiva che è tipica della destituzione, riesce difficile non riconoscere la sostanza di quest'ultima in una decadenza che ha il suo unico presupposto nella condanna penale.

La positiva valutazione del riordinamento attuato con la citata legge n. 19/1990, non esime, tuttavia, da considerazioni critiche, dal versante di competenza di questo giudice, quello della pena accessoria in quanto tale.

La condanna del militare rivestito di un grado produce un'invincibile presunzione di pericolosità per l'istituzione militare, tale da importare l'automatica rimozione, quando si tratti di condannato in servizio temporaneo o non più in servizio; ma questa presunzione viene meno quando, essendo il condannato più strettamente e stabilmente collegato all'istituzione in forza di un rapporto di pubblico impiego, essa potrebbe, caso mai, avere maggior fondamento.

È chiaro che l'art. 29 del c.p.m.p., parzialmente abrogato dall'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, appare in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

La questione di legittimità viene sollevata nel presente procedimento, in quanto la norma impugnata riguarda, come si è precisato, la posizione del brigadiere Spinelli.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 6 luglio 1993

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

Depositata in cancelleria addì 9 luglio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

93C1019

N. 606

Ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dalla pretura di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto nel procedimento civile vertente tra Priori Mario e Sergiacomi Rita ed altro

Professioni - Mediatori - Obbligo di iscrizione in appositi ruoli - Estensione dell'obbligo anche a coloro che esercitano l'attività di mediazione in modo occasionale o discontinuo con conseguente limitazione e riserva del diritto alla provvigione soltanto ai mediatori iscritti in detto ruolo - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della libertà dell'attività economica e di tutela del lavoro, in considerazione della difficoltà di individuare un interesse generale in grado di giustificare l'esistenza di un ruolo nel quale debbano essere iscritti anche i soggetti che esercitano l'attività in intermediazione in modo occasionale.

(Legge 2 marzo 1989, n. 39, artt. 6 e 2, n. 4).

(Cost., artt. 4, 35 e 41).

IL VICE PREFETTO ONORARIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1577 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 1992, promosso da Priori Mario, residente a Centobuchi di Montepandone rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angellotti e dalla dott.ssa Antonella Rossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo in San Benedetto del Tronto, via Tagliamento n. 23 contro Sergiacomi Rita, Malizia Dino, rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Puzielli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, via G. Moretti n. 61.

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede.

RILEVA

Sulla domanda proposta da Priori Mario contro i signori Sergiacomi Rita e Malizia Dina, coniugi, avente ad oggetto il pagamento della provvigione per l'attività di mediatore che lo stesso afferma di avere svolto in vista della vendita, da parte dei convenuti e per la somma di L. 340.000.000 di un rustico ed annesso terreno, i convenuti medesimi hanno eccepito, nel merito, l'assenza di qualsiasi incarico, anche implicito, da essi mai conferito, teso a favorire la conclusione della vendita; inoltre, hanno eccepito la inammissibilità della domanda sulla base della mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori del sig. Priori (art. 2 della legge 2 marzo 1989, n. 39), iscrizione che, secondo l'art. 6 della legge n. 39/1989, costituisce condizione inderogabile per esigere il pagamento della provvigione.

L'attore ha impugnato e contestato le deduzioni del convenuto ed ha in particolare eccepito — chiedendo fosse rimessa alla Corte costituzionale la questione relativa — la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 39/1989 nella parte in cui limita e riserva il diritto alla provvigione solo a coloro i quali siano iscritti nei ruoli dei mediatori, iscrizione che è obbligatoria in virtù dell'art. 2 nn. 1 e 4 anche per coloro che svolgono l'attività in modo occasionale o discontinuo, come è appunto nel caso del Priori.

Avendo la istanza di illegittimità costituzionale carattere di pregiudizialità rispetto al merito della causa, il v.p.o., prima di affrontare l'istruzione della stessa, ha assegnato ai difensori delle parti un termine entro cui depositare note illustrative, riservandosi la decisione.

La lettura delle note predette ed il dovere del giudice di verificare la sola non manifesta infondatezza, impongono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, reputando il giudicante non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dall'attore.

La questione è rilevante non potendosi definire il giudizio indipendentemente dall'art. 6 della legge 2 marzo 1989, n. 89.

Inoltre la questione, come già detto, non appare manifestamente infondata, essendo state sollevate dall'attore e già da parte della dottrina diverse perplessità sulla opportunità di una normativa così penetrante e restrittiva, estesa anche all'attività di mediazione esercitata in modo occasionale o discontinuo.

Il mediatore, fin dall'antichità, ha svolto un ruolo di rinosciuto valore nella promozione dell'incontro tra le parti contraenti, non richiedendosi d'altro canto particolari doti o qualificazioni professionali.

L'evoluzione dei commerci ha richiesto successivamente una regolamentazione più dettagliata della mediazione, che comunque fino alla legge n. 39/1989 è stata governata dal principio della libertà di mediazione potendo chiunque fungere da sensale mediatore nelle contrattazioni.

L'art. 41/1 della Costituzione, per cui «l'iniziativa economica privata è libera» e gli artt. 4 e 35 della Costituzione, il primo dei quali sancisce il diritto al lavoro, e l'altro tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, riguardano anche l'attività mediatoria, la quale, soprattutto nel settore «civile», cioè relativo al commercio di beni immobili non tra operatori commerciali del settore, ma tra cittadini comuni, si caratterizza ancora per una evidente elementarità.

Infatti, mentre per le ipotesi contemplate ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 39/1989 (affidamento agli agenti immobiliari di incarichi di perizia e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici; diritto di essi ad essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali; esercizio dell'attività in oggetto per conto di imprese organizzate anche in forma societaria) è sicuramente ravvisabile l'esigenza di una specializzazione e particolare competenza professionale, da riscontrarsi e tutelarsi con l'iscrizione in apposito ruolo, volto soprattutto a proteggere l'interesse ed il risparmio dell'utenza, non altrettanto può dirsi a proposito del mediatore occasionale o che esercita in modo discontinuo l'attività di mediazione nella sua forma più elementare, ossia tradizionalmente intesa come avvicendamento delle parti interessate.

Il combinato disposto degli artt. 2 e 6 legge citata, che impone l'iscrizione al ruolo di mediatori includendovi anche quelli occasionali, ed eleva detta iscrizione a requisito indefettibile per l'esercizio del diritto alla provvigione, unitamente all'art. 8 legge citata che, oltre all'obbligo di restituire la provvigione già eventualmente percepita, prevede sanzioni amministrative e, dopo la terza infrazione, anche penali, a carico di colui che eserciti l'attività senza essere iscritto ai ruoli, individua un assetto normativo della materia di tipo restrittivo, che finisce per tagliare fuori dal mercato la tradizionale figura del sensale mediatore, a vantaggio delle più forti ed organizzate categorie degli agenti di affari.

Inoltre la difesa dell'attore evidenzia, non in relazione alle già citate figure ed ipotesi di cui ai nn. 3, 4 e 5 art. 2 ma con riguardo al comune mediatore, il carattere incongruo ed eccessivo delle regole di cui all'art. 2, n. 3, lettera e) della legge n. 39/1989 in cui è prescritto, per l'iscrizione all'albo, in alternativa al diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo commerciale o alla laurea in materie commerciali o giuridiche, il superamento di un apposito «esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediatore prescelto, dopo due anni di praticantato presso una impresa esercente l'attività di mediazione o dopo la frequenza di un apposito corso preparatorio».

Dette argomentazioni depongono maggiormente a favore della incostituzionalità dell'art. 6 legge citata nella parte già indicata, se riferita alla mediazione praticata in modo occasionale: in essa non trova giustificazione l'individuazione di un interesse pubblico da tutelare di tale rilievo da comportare la sostanziale scomparsa del mediatore tradizionale ed in particolare di quello occasionale.

La più recente dottrina è in linea con tale impostazione: Zaccaria (La Mediazione, Cedam 1992, p. 71 e ss. n. 6, p. 73 ultimo paragrafo) così afferma e conclude: «Sembra difficile individuare un interesse di carattere generale in grado di giustificare l'esistenza di un ruolo nel quale debbano essere iscritti anche i soggetti che un'attività di mediazione intendono svolgere in modo occasionale. E per questo motivo crediamo che la costituzionalità della nuova disciplina del ruolo dei mediatori introdotta con la legge n. 39/1989, nella parte in cui riserva agli iscritti nel ruolo medesimo anche l'esercizio discontinuo o occasionale dell'attività, possa essere revocata in dubbio, in quanto lesiva dei principi che tutelano la libertà di lavoro e di iniziativa economica privata».

Né la preoccupazione, chiaramente giusta e comprensibile, di reprimere l'eventuale abusivismo e l'evasione fiscale, può giustificare, anche e soprattutto nel caso di attività discontinua, l'obbligo della iscrizione e la sua elevazione a presupposto per esercitare il diritto alla provvigione, quando ciò si traduce oggettivamente nella eliminazione degli operatori occasionali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 39/1989, n. 39, nella parte in cui limita e riserva il diritto alla provvigione soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli, ai sensi dell'art. 2, n. 4 anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo per il contrasto con gli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in San Benedetto del Tronto, 22 luglio 1993.

Il vice pretore onorario: MORICONI

Depositato in cancelleria oggi, 22 luglio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: VIRGILI

N. 607

Ordinanza emessa il 18 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto dalla clinica S. Carlo - Casa di cura privata polispecialistica S.p.a., contro U.S.S.L. n. 66 di Cinisello Balsamo ed altra

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Case di cura convenzionate - Istituzione di un nuovo limite di rispetto del numero dei posti letto convenzionati per singole specialità, nell'ambito dei singoli raggruppamenti per unità funzionali, con conseguente riduzione della retta al cinquanta per cento nel caso di superamento di tale limite nell'ambito dell'anno di riferimento - Indebita invasione della sfera di competenza dello Stato, cui spetta la determinazione dei contenuti tipo della convenzione, non risultando la predetta limitazione nella normativa statale in materia.

(Legge regione Lombardia 6 febbraio 1990, n. 7, art. 20, primo comma).

(Cost., art. 117).

II. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4558/1992 proposto dalla clinica S. Carlo - Casa di cura privata polispecialistica S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo Valentini con domicilio elettivo presso lo studio dell'avv. Mascheroni in Milano, via Farini, 82, contro l'U.S.S.L. n. 66 di Cinisello Balsamo nella persona dell'amministratore straordinario, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romeo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via S. Paolo, 15; e nei confronti della regione Lombardia nella persona del presidente *pro-tempore* non costituitosi in giudizio per l'annullamento della nota della citata U.S.S.L. n. 0009922 del 18 settembre 1992:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata U.S.S.L.;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie relative difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per lettura, all'udienza del 18 maggio 1993, la relazione del dott. Mario Mosconi;

Udito, altresì, l'avv. Russo Valentini per la ricorrente e l'avv. Romeo per la resistente U.S.S.L.;

Trattenuto indi il ricorso in decisione;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La casa di cura ricorrente lamenta l'illegittimità, sotto vari profili, di un atto U.S.S.L. per il tramite del quale, per l'anno 1991, è stata richiesta la restituzione di un'ingente somma di denaro, in dichiarata applicazione dei criteri contenuti nell'art. 20 della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7. Invero — a detta della resistente U.S.S.L. — tale richiesta sarebbe giustificata dal fatto che la casa di cura avrebbe superato il tasso di occupazione massimo teorico dei posti letto convenzionati nell'ambito di due c.d. specialità: medicina generale e chirurgia vascolare.

Si è costituita in giudizio l'U.S.S.L. n. 66, la quale, *ex adverso* deducendo, premessa eccezione di incompetenza giurisdizionale, ha concluso per l'integrale reiezione del gravame, anche con riguardo ai subordinati rilievi di ordine costituzionale.

Non si è costituita la regione Lombardia.

DIRITTO

I. È impugnato avanti questa sezione t.a.r. l'atto dell'amministratore straordinario dell'U.S.S.L. n. 66 in data 18 settembre 1992 n. 0009922 avente per oggetto: «Gestione convenzioni/CT/m.f. art. 20 — legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7 — verifica del tasso di occupazione massimo teorico e delle degenze mediche per specialità anno 1991».

Si riportano, per quanto di interesse, i contenuti del medesimo:

«Com'è noto, la norma in oggetto citata dispone il pagamento al 50% della retta riconosciuta sia per le giornate di degenza erogate in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei letti convenzionati per specialità sia per quelle erogate in eccedenza rispetto alla degenza media per specialità definita da apposito provvedimento regionale.

Dalle verifiche effettuate sulla corrispondenza dei suddetti indicatori ai dati relativi all'anno 1991 è risultato quanto segue:

a) il tasso di occupazione massimo teorico dei posti letto convenzionati è stato superato per le specialità di medicina generale e chirurgia vascolare. Ciò risulta evidente dai seguenti calcoli:

medicina generale (40 posti letto convenzionati): numero giornate di degenza fatturate: 18.489; tasso occupazionale massimo teorico: 14.600; eccedenza: 3.889;

chirurgia vascolare (12 posti letto convenzionati): numero giornate di degenza fatturate: 4.546; tasso occupazionale massimo teorico: 4.380; eccedenza: 166.

Pertanto codesta spett.le casa di cura è tenuta a versare a questa U.S.S.L. la somma di L. 537.697.055 corrispondente al 50% dell'importo pagato per le giornate di degenza erogate nei suddetti reparti in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei posti letto convenzionati per specialità:

b) la degenza media per specialità non ha superato i tempi di degenza media indicati dalla regione Lombardia».

II. Il gravame risulta affidato ai seguenti motivi di censura:

- a) violazione art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983;
- b) violazione convenzione in essere;
- c) erronea interpretazione dell'art. 20 della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7;
- d) subordinati rilievi di illegittimità costituzionale della citata legge regionale (art. 20).

1. In buona sostanza, a detta della parte ricorrente, tale segnalata eccedenza non avrebbe ragione di essere in quanto il calcolo andrebbe effettuato con riferimento, quantomeno, ai raggruppamenti funzionali di aree affini (v. d.m. 22 luglio 1983). Per di più vi sarebbe come ulteriore possibile (e più elastico limite) anche quello ricavabile dal numero complessivo annuo di giornate di degenza calcolato sull'intero numero di tutti i posti letto messi a disposizione della struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.

1.1. In sintesi, dunque, un ulteriore limite parziale potrebbe essere quello ricavabile in base al numero totale di posti letto per raggruppamento (v. anche art. 5, secondo e quarto comma, del d.m. 22 luglio 1983), al cui interno confluirebbero le varie unità funzionali o, altrimenti, quello globale di cui sopra (tutti i posti letto convenzionati per 365 giorni).

1.2. Di conseguenza la somma di cui viene richiesta restituzione non troverebbe giustificazione alcuna. Infatti anche il limite posti letto per raggruppamento risulterebbe rispettato. Ciò soprattutto alla stregua del fatto che raggruppamento dovrebbe considerarsi sinonimo di specialità. Né varrebbero perciò, ad affermare il non rispetto di tale limite parziale, eventuali eccedenze di utilizzo di posti letto prefissati per le singole unità funzionali in alcune delle stesse. Invero tali eccedenze — stante il rispetto del citato ammesso limite parziale per raggruppamento — verrebbero compensate dal minor utilizzo o sfruttamento di posti letto, che si collocherebbe al di sotto del «limite» specifico, in alcune altre unità funzionali. Queste ultime appartenenti al medesimo gruppo (o raggruppamento) in cui risultano inserite le prime dove si verificano le eccedenze stesse.

2. In via subordinata, nel caso venisse condivisa l'interpretazione U.S.S.L. di cui all'impugnata nota, viene poi sollevato dubbio di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117 della Costituzione. Invero, con detta specifica norma di cui all'art. 20 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7, potrebbe ritenersi che la regione — qualora il sostantivo raggruppamento non fosse da ritenersi sinonimo di specialità — abbia «tracimato» dall'alveo delle proprie competenze legislative, invadendo così il campo relativo alla definizione dei contenuti delle convenzioni *de quibus* che appare affidato — per il tramite la redazione di una convenzione tipo — allo Stato (v. c.b. art. 44, secondo comma, lettera f) terzo comma della legge n. 833/1978).

III. — Alla questione, sollevata preliminarmente in via di eccezione dalla parte resistente sulla competenza a decidere di questa sezione, il collegio ha già risposto con sentenza parziale in data 12 luglio 1993, n. 507, affermando al riguardo la propria giurisdizione.

IV. — Trattasi ora di definire, come già premesso in detta sentenza, le linee entro le quali si deve incanalare la questione di legittimità costituzionale posta all'attenzione del collegio e che è ritenuta dallo stesso non manifestamente infondata e rilevante.

V. — Proseguendo nell'indagine la regione ritiene necessario evidenziare — in primo luogo — che la convenzione in atto tra l'U.S.S.L. n. 66 e la casa di cura ricorrente, avente validità triennale sino al 31 dicembre 1990, non risulta posta in discussione quanto alla sua vigenza per l'anno 1991; anno questo a cui si riferisce la richiesta di restituzione *de qua*. È quindi da intendersi che la stessa prima sia pienamente in vigore in quanto certamente rinnovatasi (art. 14, primo comma) in modo tacito.

A) Volendo ora operare una ragionata lettura delle norme pattizie ivi contenute, secondo quei canoni ermeneutici suscettibili di circolare nell'ambito di tutto l'ordinamento giuridico (art. 1362 e seg. del c.c.), si può evidenziare quanto segue:

1) la casa di cura S. Carlo è classificata (art. 2, primo comma) ad indirizzo polispecialistico medico chirurgico;

2) l'art. 3, primo comma, distingue tra raggruppamenti, singole unità funzionali, branche specialistiche esercitate e servizi esercitati;

3) il penultimo comma del medesimo art. 3 fa riferimento, utilizzando il plurale, «alle singole specialità convenzionate» prendendo in considerazione due soli raggruppamenti di unità funzionali presumibilmente affini: l'uno facente capo a medicina, l'altro a chirurgia;

4) con il penultimo comma dell'art. 5 la citata casa di cura si impegna a non superare nell'anno il numero di giornate di degenza consentito dei posti letto convenzionati (tutti).

B) È perciò desumibile che:

1) non viene fatto riferimento — soprattutto nel citato determinante penultimo comma dell'art. 5 — ad alcun limite che non sia quello «dei posti letto convenzionati»; e ciò senza alcun ulteriore richiamo ad altri diversi e parziali limiti per (unità funzionale o per) raggruppamento;

2) la durata delle giornate di degenza non ha più un limite prefissato per ciascuna «specialità» (così definite *ex art. 4*, secondo comma, convenzione regionale). Invero così dispone il primo comma dell'art. 5;

3) la durata della degenza stessa va riferita, tuttavia, a fini valutativi, ad un limite desumibile dalla media regionale per analoghe «specialità»;

4) la pregressa convenzione regionale — come premesso — definisce specialità anche quelle «articolazioni» definite poi unità funzionali: e le stesse sono ricomprese — in parte — nell'elenco di cui al citato penultimo comma dell'art. 3 della convenzione in atto con l'U.S.S.L. n. 66.

C) Ulteriore conclusione è che la «specialità» era ed è perciò da considerarsi (di norma) la qualificazione tecnica che contraddistingue l'attività terapeutica specifica svolta da ciascuna unità funzionale od operativa. Ed in tale senso è illuminante il d.m. 13 settembre 1988, dove i raggruppamenti, invece, qualificano solo blocchi omogenei o affini di specialità e ove la distinzione tra questi è data anche e soprattutto dallo spessore dell'assistenza fornita nelle seconde. La quale ultima, in relazione a ciò, resta aprioristicamente definita per vari gradi (intensiva, semi intensiva, elevata, media e di base), così distinguendosi i raggruppamenti stessi anche dalle specialità.

D) Il citato cambiamento di parte dei fattori di riferimento, come sopra evidenziato, trova logica giustificazione nella stregua del fatto che, ormai escluso lo pseudo criterio del limite di giornate di degenza per specialità, che aveva probabilmente dato «cattiva prova» di sé — anche alla luce delle molte deroghe concesse — si è preferito ancorare il calcolo a parametri prefissati, certi ed indiscutibili.

Ed è probabile che sia per tale ragione che ogni specialità ha ora un proprio «tetto» di posti letto.

Tuttavia, nel delineato quadro convenzionale, tale dato di base è da ritenersi abbia mera valenza di fattore di calcolo e non di criterio-limite ulteriore.

E) Del resto non risulta al collegio che la regione o la U.S.S.L., sino all'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1990, n. 7, abbiano dato una diversa e più restrittiva interpretazione unilaterale alle convenzioni in atto (specialità da raggruppamento).

F) Si rileva infine che nello schema tipo, edito con d.m. 22 luglio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983, pg. 6378) e che è ripresa quasi *in toto* dalla convenzione *de qua*, è sintomatico il contenuto dei commi 2 e 4 dell'art. 5 per affermare che sussiste, nel caso solo in ipotesi, un ulteriore limite e cioè quello parziale per raggruppamento e non certamente per specialità.

VI. È poi intervenuto come detto il citato art. 20 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7 e la connessa disciplina di calcolo della retta di degenza che ha vari e differenti criteri di contabilizzazione. Infatti questi ultimi sono dettati in ragione dello «spessore» dell'assistenza effettuata con riguardo a raggruppamenti omogenei di specialità. Ed è evidente la costruzione logica che deriva anche dal sopra citato d.m. 13 settembre 1988 (v. p. C sub V e allegato 2 legge regionale lombarda n. 7/1990).

VII. Quanto sino ad ora evidenziato porta ragionevolmente a concludere che il sostantivo «specialità» continui ad avere quel significato in precedenza esposto e diverso dal significato da attribuirsi al sostantivo raggruppamento (v. p. C sub V).

La dizione della norma regionale è poi chiara: infatti l'art. 20 della l.r. n. 7/1990 così recita (ciò ovviamente indiscussa causa): «(tasso di occupazione e durata della degenza) - Con decorrenza 1° gennaio 1990 sono compensate al 50% della retta riconosciuta a tutte le case di cura convenzionate le giornate di degenza erogate:

in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei letti convenzionati per specialità»

VIII. — Se il concetto del sostantivo specialità è esatto e non vi è identità tra questa ed il raggruppamento, è evidente che la regione Lombardia ha delineato *ex lege* un nuovo limite parziale che incide sensibilmente su alcuni elementi della convenzione in atto. E, a tale scopo, risulta più che funzionale il successivo art. 24 della medesima l.r. n. 7/1990 che così espone: «Sono abrogate le disposizioni regionali, ivi comprese le norme contenute nelle convenzioni vigenti, che risultino incompatibili con la presente legge».

XI. Allo stato dell'indagine stante le conclusioni raggiunte e la sussistenza di una retroattività solo apparente dell'art. 20 della l.r. n. 7/1990 andrebbero rigettati i tre primi profili del mezzo di gravame nel quale, sotto diverse angolature, si sostiene essere errata una interpretazione siffatta della norma in questione. Infatti, come si è dimostrato, detti profili sono privi di pregio sul versante interpretativo. È ovvio perciò che tale norma introduce un nuovo limite parziale nella convenzione in atto oltre a quelli sopra evidenziati (per raggruppamento e per totale posti letto) dettati dal d.m. del 1983.

X. Diventa quindi pregiudiziale valutare se la regione Lombardia possa introdurre o meno, *ex lege*, nei casi *de quibus*, modifiche unilaterali *ex sé* operanti e di tale portata.

XI. — È quindi opinione del collegio che innanzitutto vada deliberato se la norma desumibile dall'art. 20 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7, incorra in quell'eccesso di potere legislativo evidenziato dalla ricorrente con il sopra subordinato rilievo. Infatti, secondo le argomentazioni di quest'ultima — che il collegio condivide — vi sarebbero nei confronti della medesima forti dubbi di illegittimità costituzionale non infondati e pertinenti con riguardo all'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione.

Ciò nel senso che, in base alle riserve di competenze — operando, nella fattispecie, il principio della separazione delle fonti normative e competendo al solo Stato la redazione dei contenuti tipo delle convenzioni — tale norma contrasterebbe con le convenzioni tipo rese (e da rendersi solo) per il tramite di atti governativi ai sensi dell'art. 44, e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E si è già evidenziato che negli schemi tipo non è previsto tale ulteriore «limite» parziale di posti letto per singola specialità. Si pone dunque il quesito pregiudiziale se un intervento di tal fatta era possibile per il tramite una legge regionale.

XII. È quindi evidente che la portata della citata norma nei confronti delle regole pattizie in atto non può essere definita fino a quando non si possa stabilire se la regione Lombardia abbia (o meno), così operando, «tracimato» dalle proprie competenze legislative, ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione e ciò

in un regime in cui l'attività legislativa della regione stessa è concorrente, ripartita e di dettaglio e, nel caso, ben delineata. Anche se, nell'ambito del servizio sanitario pubblico, vi sono certamente limiti per i privati. I quali limiti derivano dalle disponibilità finanziarie, dalla pianificazione regionale e dall'oggettiva organizzazione del servizio stesso. Come appunto è stato evidenziato più volte dalla Corte costituzionale medesima.

XII. — Infine ed in chiusura dell'indagine, si osserva che non pare di alcun ausilio alla definizione della presente specifica questione il nono comma dell'art. 5 della legge 29 novembre 1990, n. 407, che assegna ancora al Ministero della sanità detti compiti.

Inoltre pur evidenziando che tale articolo (v. primo alinea) introduce certamente un criterio — limite che, nel caso *de quo*, può ritenersi vicino a quello imposto dalla regione (rapporto tra quantità delle prestazioni annuali effettuate e variabilità delle tariffe) — non risulta adottato il conseguente d.m. né l'ente si è fatto carico di renderne nota l'eventuale esistenza che, in qualche modo e sia pure con una valutazione a posteriori, avrebbe consentito di rimediare la vicenda pregiudiziale.

Nemmeno di aiuto sembra essere — ancora per definire detta questione — il secondo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, infatti la citata legge regionale n. 7/1990 non può dirsi — ancora ammesse la rivalutazione a posteriori — «un provvedimento programmatico di carattere generale».

Neppure la l.r. 23 ottobre 1992, n. 421, porta lumi, limitandosi la stessa ad auspicare «il superamento del vigente sistema delle convenzioni *de quibus*» per il tramite decreti legislativi (v. art. 1, primo comma p.c.).

Né, infine, da conto certo che sia intervenuto, per il proprio tramite, un superamento della questione, il d.-l. 30 dicembre 1992, n. 502. E ciò perché il presupposto superamento del c.d. regime delle convenzioni non appare, allo stato, ancora in atto (v. art. 8, ultimo comma) secondo idonei provvedimenti anche di livello regionale.

XIII. — Ne consegue che il collegio deve rimettere, data la pregiudizialità, la questione *de qua* alla Corte costituzionale per la dimostrata non manifesta infondatezza e non irrilevanza della medesima ai fini della decisione di merito.

P. Q. M.

Sospesa ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese e quindi sospeso il giudizio;

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale — aderendo a quanto, nella specie, evidenziato dal difensore di parte ricorrente — dell'art. 20, primo comma, della legge della regione Lombardia n. 7 del 6 febbraio 1990 nella parte in cui lo stesso istituisce un nuovo limite di rispetto nel numero dei posti letto convenzionati per singola specialità, nell'ambito dei singoli raggruppamenti per unità funzionali, così da imporre la riduzione della retta al 50% nel caso di supero anche di tale limite nell'ambito dell'anno di riferimento. E ciò con riguardo all'art. 117, primo e secondo comma della Costituzione, a mente delle competenze, in materia di reazione di convenzioni tipo *de quibus*, affidate allo Stato e per esso al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 44, terzo comma, della legge n. 833/1978 (v. anche art. 5, nono comma, della legge n. 407/1990);*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone inoltre che la presente sia notificata, a cura della segreteria, alle parti tutte, nonché al presidente della giunta della regione Lombardia e comunicata al presidente del consiglio regionale;

Ordina che la presente sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 maggio 1993.

Il presidente: MANGIONE

Il segretario d'udienza: (firma illeggibile)

Depositata in segreteria il giorno 12 luglio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: BACCIOLO

N. 608

*Ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Lalario Paolo*

Processo penale - Dibattimento - Divieto di acquisizione della denuncia al fascicolo del dibattimento - Conseguente impossibilità per la difesa di procedere alla contestazione delle dichiarazioni rese in tale sede - irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese alla p.g. o al p.m. - Lamentata dispersione di un mezzo di prova altrimenti utilizzabile.

(C.P.P. 1988, art. 500, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 500 primo e quarto comma del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione, sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 52/1993 a carico di Lalario Paolo, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 479, 61 n. 2 e 314 del c.p.

FATTO

All'udienza dell'11 marzo 1993 il difensore dell'imputato chiedeva di poter contestare al denunciante Pavanello Silvano, ai sensi dell'art. 500, primo comma del c.p.p., le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di denuncia al fine dell'eventuale acquisizione della stessa *ex art. 500 quarto comma del c.p.p.*, in quanto utilizzata per le contestazioni.

Il p.m. si opponeva alla richiesta, sostenendo che la denuncia non può essere oggetto di contestazioni e, quindi, non può essere acquisita nel fascicolo per il dibattimento per gli effetti indicati dall'art. 500 quarto comma del c.p.p.

Il tribunale, dopo aver concluso l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 12 luglio 1993, sciogliendo la riserva sulla richiesta dalla difesa, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei termini sopra precisati, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.

DIRITTO

Non si può mettere in discussione la rilevanza della questione, in quanto il controesame del denunciante, persona offesa può avere, nel caso di specie, esiti diversi, che si riflettono sul piano probatorio, a seconda che si consenta o meno al difensore dell'imputato la contestazione delle dichiarazioni costituenti oggetto della denuncia e, quindi, la loro eventuale acquisizione nel fascicolo per il dibattimento.

La questione è altresì non manifestamente infondata.

È sufficiente al riguardo richiamare la sentenza n. 255/1992 della Corte costituzionale e sottolineare che anche in questo caso, l'interpretazione dell'art. 500 del c.p.p., che non consentisse di contestare e, quindi, di acquisire a fini probatori, il contenuto di una denuncia violerebbe i principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di non dispersione dei mezzi di prova, nonché il «fine primario ed ineludibile del processo penale» che è «quello della ricerca della verità».

Non appare infatti, ispirato al criterio della ragionevolezza mettere su piani diversi le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato alla p.g. o al p.m. e trasfuse nel relativo verbale e quelle contenute in scritti o altri mezzi di rappresentazione del pensiero, depositate o inviate all'autorità giudiziaria o di p.g. (al limite anche ad altre autorità pubbliche tenute all'obbligo della denuncia *ex art. 331 del c.p.p.*).

Di fatti, in entrambe le ipotesi, identico è il contenuto della denuncia, diverse solo essendo le modalità di acquisizione e di documentazione della denuncia stessa; ne deriva che identica deve esserne la valenza probatoria, e quindi, identica la possibilità di utilizzazione a fini di contestazione e di successiva acquisizione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la p.o., convocata dal p.m. confermi a verbale la denuncia precedentemente fatta pervenire all'autorità giudiziaria: in tal caso il contenuto della denuncia, essendo integralmente recepito nel verbale reso avanti al p.m., può essere oggetto delle contestazioni previste dall'art. 500 del c.p.p., con tutto quanto ne consegue, mentre ciò non accadrebbe, accogliendo l'interpretazione di cui qui si eccepisce l'illegittimità costituzionale, qualora la stessa denuncia non fosse seguita dalla conferma a verbale da parte del suo autore al p.m.

In tale ultimo caso si disperderebbe, senza alcuna valida ragione, un mezzo di prova altrimenti utilizzabile e si vanificherebbe il fine primario della ricerca della verità, che deve sempre ispirare il giudice penale.

Verrebbe, altresì, pregiudicata l'inviolabilità del diritto di difesa in tutti i casi in cui il denunciante abbia reso dichiarazioni in contrasto con il contenuto della precedente denuncia e le stesse non possano essere contestate e, quindi, utilizzate a fini probatori.

Nel caso di specie, non sarebbe possibile al difensore far rilevare delle difformità tra le deposizioni rese in dibattimento da Pavanello Silvano e la denuncia dello stesso datata 8 novembre 1991 inviata al procuratore generale.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 primo comma e 4 del c.p.p. come precisato in motivazione, in relazione agli artt. 3 primo comma e 24 primo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Torino, addì 12 luglio 1993

Il presidente: BERNARDI

I giudici: GIORDANA - MECCA

Il cancelliere: VALERIO

93C1024

N. 609

*Ordinanza emessa il 2 luglio 1993 dal pretore di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Summa Canio e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione ordinaria di inabilità - Esclusione per i titolari di assegni di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984 anche nel caso (in seguito ad aggravamento, di permanente ed assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) di rinuncia al trattamento di invalidità in godimento - Ingiustificata disparità di trattamento *ratione temporis* di situazioni identiche non riconducibili ad una necessità logica imprescindibile di decorrenza del beneficio da una determinata data, ma a motivi di convenienza e di opportunità insufficienti a giustificare una deroga al principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1116/1988 (di non fondatezza di analoga questione) ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 22 giugno 1992; nel giudizio promosso da Summa Canio (avv. Giuntoli) c. I.N.P.S. (avv. Pinto e Perani); sulle prospettate questioni di legittimità costituzionale;

O S S E R V A

Con il ricorso 4 novembre 1992 il sig. Canio Summa, titolare di pensione di invalidità dal novembre 1980, spiegava di aver inoltrato domanda di pensione di inabilità *ex lege* n. 222/1984 con esito negativo; richiesto il riesame dell'istanza egli allegava una dichiarazione di rinuncia alla pensione d'invalidità subordinata all'ottenimento della nuova prestazione; l'I.N.P.S. con provvedimento 12 dicembre 1991 comunicava l'esito positivo degli accertamenti sanitari ma con successiva comunicazione 3 marzo 1992 respingeva definitivamente l'istanza «non essendo stata disposta la revoca della pensione di invalidità». Ciò premesso il Summa, che nella titolarità del trattamento di invalidità aveva continuato a lavorare, seppure periodicamente, assolvendo all'onere contributivo, chiedeva la condanna dell'Istituto a corrispondergli la pensione di inabilità.

Resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto della domanda, allo scopo invocando il disposto dell'art. 2 della legge n. 222 citata secondo cui era da considerare inabile «l'assicurato od il titolare dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della (presente) legge (n. 222/1984)», pure invocando i principi della gradualità delle prestazioni previdenziali e della immutabilità del titolo della prestazione in godimento.

Ritiene, ora, il pretore che il disposto dell'art. 2 della legge n. 222/1984 si ponga in palese violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non consente, al titolare della pensione di invalidità che in epoca successiva all'entrata in vigore della legge citata veda aggravare le proprie condizioni di salute fino a trovarsi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, di ottenere, ricorrendo il requisito contributivo, la pensione di inabilità, previa rinuncia condizionata al trattamento in godimento.

Non sfugge a questo giudice che la questione è già stata affrontata dal giudice della legge con la sentenza 12-20 dicembre 1988, n. 1116 (*Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 52 del 28 dicembre 1988); tuttavia poiché la fattispecie oggi sottoposta al giudizio del pretore appare essere diversa da quella verificata dal giudice *a quo* nella pronuncia citata, è opportuno investire nuovamente la Corte costituzionale sui seguenti rilievi:

a) è pacifico in questo giudizio che il ricorrente sia stato riconosciuto inabile ai sensi della legge n. 222 e che tale inabilità si sia consolidata in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma della pensione di invalidità;

b) l'I.N.P.S. non ha contestato la sussistenza del requisito contributivo;

c) il ricorrente ha rinunciato alla pensione di invalidità, ciò essendo del tutto possibile (Cass. 14 luglio 1988, n. 4625, Toscana lavoro giur., 1988, 1207; Cass. 12 novembre 1983, n. 6713, foro it., 1984, I, 49).

È *ius receptum* (cui dà atto la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 1116/1988 citata) che le nuove prestazioni introdotte dalla legge n. 222/1984 (assegno di invalidità e pensione di inabilità) rappresentino distinti ed autonome forme assicurative rispetto al rischio di invalidità di cui al r.d.l. n. 636/1939 e succ. mod.), da ciò dovendo razionalmente conseguire che se non è possibile la automatica trasformazione del trattamento di invalidità in pensione di inabilità, obbedisca, invece, alla stessa *ratio legis* innovativa la possibilità di fruire della nuova prestazione qualora i presupposti si verificano in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 ed a maggior ragione allorché (come pacificamente nel caso di specie) l'assistito rinunci alla originaria prestazione ciò corrispondendo ad un suo attuale interesse (Cass. 14 luglio 1988, n. 4625, citata).

La diversa interpretazione (fondata solo sull'elemento letterale di cui all'art. 2 della legge n. 222 che consente di fruire della prestazione solo agli «assicurati» od ai titolari dell'assegno di invalidità ed, in ipotesi, in linea con il principio della gradualità solo per chi si trovasse già nelle condizioni di inabilità all'epoca dell'entrata in vigore della riforma) si pone, dunque, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione per la sua palese irrazionalità e per la disparità di trattamento fra soggetti che, a parità di condizioni fisiche e contributive, si trovino destinatari di trattamenti diversi, in special modo quando (come nel caso di specie) alle condizioni di inabilità si sia pervenuti in parziale costanza di attività lavorativa evidentemente usurante; e si pone, pure, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui esclude dal trattamento di inabilità un soggetto assicurato il quale, versando nelle condizioni fisiche in astratto previste per la prestazione ed avendo assolto all'obbligo contributivo, si vede privato del trattamento previdenziale per la sola circostanza di averne conseguito un altro ricollegato a condizioni di incapacità lavorativa aggravatasi nel tempo ed al quale abbia, comunque, rinunciato.

La rilevanza della questione è *in re ipsa* (poiché lo stesso istituto previdenziale ha riconosciuto il requisito medico e quello contributivo).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nella parte in cui non consente al titolare di pensione di invalidità, il quale dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 citata veda aggravate le proprie condizioni fino a diventare assolutamente inabile, e quantomeno nell'ipotesi in cui abbia rinunciato al trattamento in godimento, di conseguire la pensione di inabilità, con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Pisa, addì 2 luglio 1993

Il pretore: NISTICÒ

93C1025

N. 610

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1993 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento di prevenzione a carico di D'Alessandro Michele*

Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per la modifica (in termini più afflittivi) del luogo di soggiorno obbligato motivata da eccezionali esigenze di tutela della collettività - Proposta di sottoposizione ad obbligo di soggiorno, in comune diverso da quello di residenza, formulata successivamente alla irrogazione della misura - Mancata previsione, in tale caso, della partecipazione personale dell'interessato ovvero di un difensore sia pure di ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2, terzo comma, sostituito dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 22, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato, in esito all'udienza camerale tenutasi il 10 giugno 1993, la seguente ordinanza nel procedimento di prevenzione, di secondo grado, a carico di: D'Alessandro Michele, nato a Castellammare di Stabia il 24 maggio 1945 ivi residente non comparso; appellante avverso il decreto in data 9 marzo 1993, depositato in pari data, del tribunale di Napoli sez. Mis. Prev., con il quale è stato disposto che, a modifica dei decreti in data 10 luglio 1986 del tribunale medesimo ed in data 11 ottobre 1988 della Corte d'appello di Napoli, il predetto trascorra il residuale periodo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in soggiorno obbligato presso il comune di S. Nicola delle Tremiti.

PREMESSO

Con il provvedimento in epigrafe indicato, oggetto dell'impugnazione in esame, il tribunale in sede, accogliendo la proposta formulata in data 8 marzo 1993 dalla questura di Napoli, ai sensi dell'art. 2 comma secondo della legge n. 575/1965 così come modificato dall'art. 22 del d.-l. n. 306/1992 conv. in legge n. 356/1992, disponeva che D'Alessandro Michele, sottoposto a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, in forza di precedente decreto del tribunale medesimo confermato in grado di appello ed ancora in parte da eseguire, trascorresse il residuo periodo della misura di prevenzione al soggiorno obbligato nel comune di S. Nicola delle Tremiti, anziché in quello di residenza del predetto.

Il tribunale motivava detto provvedimento, adottato in camera di consiglio con procedura *de plano* con «eccezionali esigenze» di tutela sia della collettività sia dell'incolumità personale dello stesso sottoposto (determinate, in particolare, dalla persistente e sanguinosa conflittualità tra il «clan» camorristico facente capo al D'Alessandro e quello rivale degli Imparato) ostative alla permanenza del predetto, di recente scarcerato, nella zona di Castellammare di Stabia, teatro di una catena di cruenta faide tra le due consorterie criminali.

Avverso il suddetto decreto, notificatogli lo stesso giorno della sua emissione, il D'Alessandro proponeva, a mezzo di difensori all'uopo nominati, appello con ricorso depositato in data 18 marzo 1993, dolendosi, in rito, dell'adozione del provvedimento senza la propria preventiva escussione e con omissione di ogni garanzia difensiva e, nel merito, della illegittimità, erroneità e persecutorietà dello stesso, non essendovi alcuna relazione tra i fatti criminosi avvenuti in Castellammare di Stabia e dintorni e menzionati nella motivazione del decreto e la propria presunta militanza camorristica (atteso il lungo periodo trascorso in carcere, conclusosi il 1° marzo 1993), con conseguente insussistenza delle «eccezionali esigenze» di cui alla citata disposizione di legge e non offrendogli il piccolo ed «impervio» comune insulare prescelto alcuna possibilità di alloggio con il proprio nucleo familiare e di cura delle proprie malferme condizioni di salute, aggravate dalla trascorsa recente detenzione.

Chiedeva, pertanto «annullarsi o comunque revocarsi il decreto impugnato. Disposi in ogni caso il soggiorno del D'Alessandro nel comune di residenza».

Tali richieste venivano ribadite dalla difesa nel corso dell'udienza camerale di secondo grado e contestate dal p.g., che concludeva per la dichiarazione d'inammissibilità del gravame o, in subordine, per il rigetto dello stesso.

Tanto premesso, la Corte, sciogliendo la riserva formulata in udienza.

OSSERVA

Al preliminare motivo di gravame, deducendo la nullità del procedimento di primo grado, il p.g. ha opposto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, il cui esame si impone, dunque, in via pregiudiziale, per l'evidente priorità logico-giuridica che riveste.

L'inammissibilità dell'appello discenderebbe, ad avviso del p.g., dalla peculiarità del procedimento di cui all'art. 2/II della legge n. 575/1965, così come risultante dall'ultima modifica legislativa, che essendo finalizzato alla adozione di una modifica (afferente il solo luogo di soggiorno obbligato), di mera rilevanza amministrativa, della misura di prevenzione già irrogata, si sottrarrebbe, in virtù del principio di «tassatività» delle impugnazioni, ai gravami ordinari «tipici» di cui alla normativa generale del procedimento di prevenzione (segnatamente all'appello, previsto dall'art. 4/VIII della legge n. 1423/1956), per essere soggetto al solo ricorso «straordinario» per cassazione, di cui all'art. 111 della Costituzione.

Tale tesi non può essere condivisa, poiché valorizzando esclusivamente alcune delle esigenze alle quali la modifica del luogo di soggiorno obbligato assolve (la tutela dell'incolumità del sottoposto) a discapito di altre (le esigenze di «tutela sociale») e negando, conseguentemente, la rilevanza della pericolosità del soggetto agli effetti dell'adozione del provvedimento *de quo* (che deriverebbe esclusivamente dalla valutazione di una, più o meno intensa, «pericolosità ambientale»), perviene alla, non condivisibile per quanto di seguito si dirà, conclusione che la modifica in questione non concreti alcun aggravamento della misura di prevenzione precedentemente irrogata.

Tale indirizzo, ancorché abbia già trovato seguito in qualche giudice di merito (v., in particolare, trib. Napoli 1° aprile 1993, n. 41), non è da questa corte condiviso, per un duplice ordine di motivi:

I) Perché non tiene conto della necessaria correlazione tra la pericolosità sociale individuale del soggetto interessato e quella c.d. «ambientale».

Se la permanenza di un soggetto, già a suo tempo dichiarato pericoloso (e tale da presumersi tuttora, giacché, in difetto, la misura avrebbe dovuto essere revocata ex art. 7 cpv. della legge n. 1423/1956, pre cessata «attualità»), contrasta con le esigenze di tutela della collettività di una determinata zona, dove tale pericolosità si è manifestata, ciò è dovuto non all'ambiente in sé, ma al modo «di essere» del soggetto stesso ed ai negativi riflessi, a tale *status* (di persona permeata di «pericolosità sociale qualificata») connessi ed ai legami e/o contrasti in atto o anche solo pregressi tra il medesimo e gli ambienti criminali della zona.

Le stesse esigenze di tutela dell'incolumità personale dell'interessato, d'altra parte, non possono prescindere da una compiuta valutazione (come nel caso di specie risulta dai primi giudizi effettuata), del ruolo dello stesso nell'ambito dell'organizzazione malavitosa alla quale è indiziato di appartenere, o ai suoi rapporti conflittuali con altre analoghe e contrapposte, per pervenire alla conclusione che la permanenza del sottoposto nel luogo di abituale residenza sia generativa di un'altra probabilità di verifica di eventi pregiudizievole per la sicurezza pubblica. Né può, d'altra parte, tacersi che, a parte le esigenze di tutela dell'incolumità del sottoposto, che finiscono con il confluire in quelle di sicurezza e tranquillità della collettività (considerato l'«allarme sociale» suscitato da eventuali fatti di sangue in cui il soggetto potrebbe, a cagione dei suoi trascorsi e delle sue relazioni, essere coinvolto), il parametro di maggiore rilevanza, per stabilire se alla permanenza «in loco» ostino «eccezionali esigenze di tutela sociale», resta, pur sempre, la

pericolosità individuale del sottoposto alla misura di prevenzione. Se eccezionale è tale grado di pericolosità (quale può essere quella di presunto capo di un «clan», particolarmente agguerrito ed imperversante in una determinata zona), correlativamente eccezionali saranno le esigenze imponenti l'allontanamento dello stesso dalla sua sede abituale.

II) Perché, assumendo quale esclusivo criterio, per la qualificazione del decreto impugnato, le esigenze alle quali lo stesso assolve, al fine di negarne la natura di provvedimento di aggravamento, ne oblitera gli effetti, che sono, con ogni evidenza, più affittivi per l'interessato. Sulla maggiore affittività del soggiorno obbligato in un luogo diverso da quello di residenza o di abituale dimora, non sembra possano sussistere dubbi di sorta: basti considerare i disagi derivanti dalla necessità di trovare una nuova abitazione, trasferirvi l'eventuale nucleo familiare (oppure distaccarsi dallo stesso), dalle ostilità e diffidenze del nuovo ambiente verso l'ospite indesiderato, dalle difficoltà di reperire, in tale contesto, una «attività» lavorativa lecita. E poiché il parametro decisivo per qualificare il provvedimento in questione, vertendosi in materia di misure di prevenzione che, pur non avendo carattere punitivo, sono comunque limitative della libertà della persona interessata, non è tanto l'esigenza alla quale lo stesso, così come delineato dalla legge, è destinato ad assolvere, quanto gli effetti sulla libertà stessa, che tali misure sono destinate a limitare; sicché la modifica, ove diretta, come nella specie, ad ulteriormente limitare la libertà del soggetto, imponendogli una dimora non da lui scelta, con conseguente maggior affittività della misura di prevenzione precedentemente irrogata, non può che integrare gli estremi dell'aggravamento qualitativo.

Qualificato, nei termini di cui sopra, il provvedimento impugnato, che il tribunale ha adottato nelle forme ed alle finalità di cui all'art. 2/II della legge n. 575/1965, così come ultimamente modificato, ritiene questa Corte che nessun dubbio possa sussistere in ordine all'appellabilità dello stesso, discendente, in via generale, dalla disposizione di cui all'art. 4, ottavo comma, della legge n. 1423/1956 (applicabile in materia di prevenzione «anti-mafia» in virtù dei ripetuti richiami contenuti nell'art. 2 e segg. della legge n. 575/1965), a termini della quale contro i provvedimenti irrogativi, o meno, delle misure di prevenzione da parte del tribunale competente, è dato ricorso all'interessato, al p.m. ed al p.g., alla corte d'appello territoriale; appello che deve ritenersi consentito anche nei casi di aggravamento, quantitativo o qualitativo, equivalendo tali modifiche di misure precedentemente inflitte, alla irrogazione parziale di altre, ulteriormente incidenti sulla libertà del sottoposto. Tale principio, del resto già a termini della previgente normativa, comporta l'appellabilità dei provvedimenti di modifica, qualitativa o quantitativa così come di quelli di revoca, delle misure di prevenzione personale: v. art. 7, ultimo comma, della legge n. 1423/1956, ai sensi del quale «il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica (quest'ultimo adottabile, a norma del comma precedente, su richiesta dell'autorità proponente, anche in relazione al solo luogo di soggiorno) non ha effetto sospensivo».

È interessante osservare come tale disposizione non risulti formulata allo scopo di prevedere espressamente la facoltà di appello (qualificato con il semplice termine di «ricorso», così come nel precedente art. 4, ottavo comma), bensì al solo fine di escludere eventuali effetti sospensivi del gravame in questione, la cui ammissibilità, dunque, non riposa su di una disposizione specifica della legge, ma sui principi e sulle regole generali regolanti la materia (non solo l'iniziale irrogazione delle misure ma anche ogni successiva modifica delle stesse è soggetta al doppio grado di giurisdizione di merito), di cui la disposizione particolare costituisce solo una indiretta conferma.

Tale precedente normativo non è stato ignorato dal legislatore del 1992, laddove, all'art. 2, terzo comma, della legge n. 575/1965, così come modificato dall'art. 22 del citato d.-l., ha finito con l'accomunare, in un unico schema procedimentale, le modifiche e le revoche di cui al previgente art. 7 della legge n. 1423/1956 ed i provvedimenti, modificativi del luogo di soggiorno per eccezionali esigenze, delineati dall'innovazione in materia apportata, attesa la chiara «parentela giuridica» tra i relativi istituti, gli uni e gli altri caratterizzati dall'incidenza modificativa su misure di prevenzione in atto. E se appellabile era, a termini della previgente e non abrogata disciplina, il provvedimento di modifica di cui all'art. 7 della citata legge (che già prima poteva riguardare anche il solo luogo di soggiorno coatto), non si vede per qual motivo non lo debba essere anche quello di cui alla legge n. 356/1992 che si limita ad introdurre una più specifica previsione dei casi in cui, in ipotesi di pericolosità qualificata, possa derogarsi alla regola secondo la quale l'obbligo di soggiorno va eseguito nel luogo di residenza o di abituale dimora del sottoposto.

La ritenuta appellabilità devesi, peraltro, ritenere limitata solo alla statuizione disponente l'allontanamento del sottoposto dalla sua sede abituale e non anche alla conseguenziale designazione del comune di nuova destinazione: solo nella prima, infatti, va compiuta, da parte del giudice della prevenzione, una valutazione in ordine al grado di pericolosità, nei termini sopra delineati, del soggetto, mentre nella seconda l'a.g. non è chiamata a compiere alcuna scelta, essendo questa demandata dalla legge («... località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali di sicurezza») all'autorità di polizia, tenuta solo ad attenersi agli, alquanto generici e, pertanto, insindacabili criteri indicati.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni e rilevato che l'appellante, oltre a contestare, in rito, la validità del procedimento seguito dal tribunale nel disporre il trasferimento dal comune di residenza, si duole, nel merito, delle valutazioni compiute dai primi giudici circa la ritenuta sussistenza delle «eccezionali esigenze» determinanti tale allontanamento, contestando, soltanto in subordine ed al solo fine di ottenere il ripristino del soggiorno obbligato in Castellammare di Stabia, la destinazione a S. Nicola delle Tremiti, l'appello deve ritenersi ammissibile.

Superata l'eccezione sollevata dal p.g. devesi, a questo punto, passare all'esame del preliminare motivo di gravame dedotto, dall'appellante, nel quale si lamenta l'avvenuta adozione del provvedimento gravato «senza citare e senza sentire il D'Alessandro né il suo difensore, in aperta violazione del diritto di difesa...».

Dall'esame degli atti di primo grado si rileva che la doglianza è, in punto di fatto, fondata, essendo stato, effettivamente, adottato il decreto con procedura camerale «de plano», sulla base della sola proposta in data 8 marzo c.a. della questura napoletana e della «concorde richiesta», in pari data, della Procura nazionale antimafia, all'indomani delle stesse, senza avvisi al D'Alessandro, ad eventuali difensori, di fiducia o di ufficio, dello stesso, né l'intervento del p.m.

Il procedimento seguito dal tribunale è, tuttavia, conforme al disposto normativo vigente, a seguito della, più volte menzionata, modifica dell'art. 2 della legge n. 575/1965, il cui terzo comma prevede, infatti, che «sulla richiesta di cui al secondo comma e su quella di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni». Il termine, estremamente ridotto, entro il quale il tribunale è chiamato a provvedere e l'omesso richiamo dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 1423/1956 (prevedente il più ampio termine di gg. 30, l'intervento del p.m. e dell'interessato e l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni codicistiche in tema di applicazione delle misure di sicurezza), inducono ad interpretare la nuova disposizione nel senso che il legislatore abbia ritenuto di escludere, in considerazione della particolarità ed urgenza di siffatti procedimenti e relativi provvedimenti, diretti alla salvaguardia di «eccezionali esigenze», ogni formalità di contraddittorio, sacrificando, quindi le garanzie della difesa del sottoposto alla ritenuta preminenza delle summenzionate esigenze (cfr. in tal senso, trib. di Napoli 1° aprile 1993, già citato, che affronta, tra l'altro, anche la problematica relativa al rito da seguire, non esplicitata, invece, nel decreto oggetto della presente impugnazione).

Né può ritenersi che, nonostante il silenzio legislativo, l'a.g., sia tenuta alla instaurazione del contraddittorio in sede di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, della legge n. 575/1965, come sopra modificata, considerato che:

a) il silenzio, nel caso di specie, non è significativo di una «dimenticanza», bensì di una precisa scelta del legislatore del 1992, come si desume dalla circostanza che lo stesso ha richiamato, ad altri fini, diverse altre disposizioni della legge del 1956 (così gli artt. 6 e 7);

b) l'estrema brevità del termine entro il quale il tribunale è chiamato a provvedere (gg. 10 dalla proposta), è tale da rendere praticamente inattuabili l'instaurazione del contraddittorio e soprattutto le garanzie della difesa (richiedenti, quanto meno, un preventivo invito all'interessato all'eventuale nomina di un difensore di fiducia ed, in difetto, la nomina di un difensore di ufficio, con avviso all'uno o all'altro della data fissata per l'udienza);

c) detto breve termine è assolutamente incompatibile con quelli previsti dall'attuale disciplina codicistica in materia di misure di sicurezza (ed applicabili nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio «formale» di cui all'art. 4/V della legge n. 1423/1956). L'art. 663/n. 3 del c.p.p., infatti, prevede, tra l'altro, che l'avviso della data fissata per l'udienza camerale sia notificato o comunicato alla parte interessata ed al suo difensore almeno dieci giorni prima della stessa.

Quanto ai principi in ordine alla c.d. «giurisdizionalizzazione» dei procedimenti applicativi di misure di sicurezza e di prevenzione, con conseguente obbligatorietà delle garanzie difensive, derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale 29 maggio 1968, n. 53 e 25 maggio 1970, n. 76, richiamate dall'appellante, deve osservarsi che gli effetti dei giudicati costituzionali in questione sono limitati alle norme, delle leggi in materia di prevenzione e o del c.p.p. dalle prime richiamate, vigenti all'epoca delle relative pronunzie, non potendo, invece, spiegare diretti effetti sugli atti di legislazione successivamente intervenuti, ancorché contrastanti, come nel caso di specie, con i principi in quelle decisioni affermati. Ne consegue l'impossibilità per il giudice di applicarne i relativi dettami (non avendo gli stessi portata normativa rivolta al futuro, ma solo contenuto abrogativo delle precedenti disposizioni legislative costituzionalmente illegittime), quando, come nella specie, sia chiamato ad occuparsi di fattispecie procedurali ricadenti nell'ambito di nuovi interventi legislativi, ancorché difforni dagli indirizzi e «messaggi» nascenti dai

menzionati giudicati. In tali ipotesi il giudice non può che denunciare, anche di ufficio, in virtù del potere-dovere di cui all'art. 23/III della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rinnovato (ove ne ravvisi gli estremi) contrasto tra le disposizioni della legge, che dovrebbe applicare (o, come nella specie, sulla cui avvenuta applicazione da parte del primo giudice, è chiamato a giudicare in sede di gravame), e le norme e o principi costituzionali nuovamente violati dal legislatore. Ed è in tal senso che, nella specie, questa corte ritiene di dover provvedere, ravvisando i seguenti profili di illegittimità costituzionale nell'art. 2, terzo comma, della legge n. 575/1965 così come sostituito dall'art. 22 d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, puntualmente applicato dal tribunale di Napoli nella decisione impugnata:

1) contrasto con l'art. 24/II della Costituzione, prevedente il diritto alla difesa «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», laddove, il legislatore ha, invece, modellato, per il processo giurisdizionale diretto alla modifica, in termini più afflittivi, del luogo di soggiorno obbligato (oltre che per la revoca e modifica ex art. 7 della legge n. 1423/1956), un procedimento in cui non solo non è prevista la partecipazione del soggetto interessato, ma neppure è prescritta la partecipazione obbligatoria (v. sent. Corte costituzionale n. 76/1970), di un difensore, sia pur di ufficio, dello stesso. In tal modo un intero grado del giudizio, nel quale è comunque in discussione una limitazione della libertà personale del sottoposto, viene ad essere del tutto sottratto a dette garanzie, di contraddittorio e di difesa;

2) contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove il procedimento di cui sopra è applicabile nei soli casi in cui la proposta di sottoposizione ad obbligo di soggiorno in comune diverso da quello di residenza o di abituale dimora del sottoposto, sia formulata successivamente alla irrogazione della misura di prevenzione personale, mentre nei casi in cui le «eccezionali esigenze», di cui si è in precedenza trattato, siano segnalate con l'originaria proposta di applicazione della misura di prevenzione, va applicato l'integrale rito, con ogni garanzia di contraddittorio e difesa, di cui all'art. 4 della legge n. 1423/1956. La disparità di trattamento di situazioni analoghe è evidente ed irrazionale, specie ove si consideri che nel primo caso vi è, di regola, un giudicato (sia pur con tutte le particolari connotazioni derivanti dalla natura preventiva delle misure irrogate), la cui modifica, sulla base di circostanze sopravvenute incidenti sullo stato di pericolosità, richiederebbe più attenta valutazione ed opportuna contestazione al sottoposto.

Le suesposte questioni sono palesemente rilevanti nel procedimento in esame, giacché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede, nel procedimento diretto alla modifica del luogo di soggiorno obbligato per «eccezionali esigenze», nei confronti di coloro che vi sono già sottoposti nel comune di propria residenza o dimora abituale, l'instaurazione del contraddittorio e l'obbligatoria presenza di un difensore all'interessato, comporterebbe per la violazione di tali regole (artt. 4, quinto comma, della legge n. 1423/1956, 178, lett. c) e 179 del c.p.p.), la nullità del giudizio di primo grado e del conseguente provvedimento, anche e preliminarmente sotto tale profilo, appellato. Né può, infine, tacersi che, ove accolta anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità spiegherebbe decisiva ed assorbente rilevanza anche in ordine alla, già disattesa da questa corte, eccezione d'inammissibilità dell'appello, considerato che la consequenziale applicabilità integrale del rito di cui all'art. 4 della legge n. 1423/1956, anche nei casi di modifica di misure di prevenzione precedentemente irrogate, comporterebbe la sicura appellabilità, da tale articolo prevista, anche dei provvedimenti in questione.

Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, perché decida in ordine alle sollevate questioni di illegittimità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai fini della decisione sulle questioni di costituzionalità di cui alla motivazione che precede;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'appellante D'Alessandro Michele, al Procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Napoli in data 15 giugno 1993.

Il presidente: CASTELLARO

Il consigliere: LOMBARDI

Il consigliere relatore: PICCIALLI

N. 611

*Ordinanza emessa il 28 maggio 1993 dalla pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi,
nel procedimento penale a carico di Raimondi Franco*

Regione Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Mutamento della destinazione d'uso dell'immobile (nella specie da funzioni di servizio a funzione abitativa) non connessa all'esecuzione di interventi edilizi - Assoggettabilità, con legge regionale, al regime concessorio invece che a quello meramente autorizzatorio stabilito dalla normativa statale - Conseguente attribuzione di rilevanza penale ad una condotta solo amministrativamente sanzionata dalla legge statale - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 25 e 117).

II. PRETORE

Sentite le parti;

Esaminati gli atti;

O S S E R V A

È stata promossa azione penale nei confronti di Raimondi Franco, imputato del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 28 ottobre 1985, n. 47, per avere senza concessione, modificato la destinazione d'uso di alcuni locali del sottotetto del fabbricato in via Primo Maggio, 317 trasformandoli in abitazione.

Dall'istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Soliera geom. Lolli ed un vigile urbano autore del sopralluogo nei locali in questione, è emerso che il Raimondi ha arredato il sottotetto della sua abitazione, trasformandolo in autonomo appartamento con cucina e «salottino» per una superficie utile complessiva di sessanta metri quadrati destinata ad abitazione. Il tutto senza la concessione prescritta dalla legge regionale Emilia Romagna 8 novembre 1988, n. 46, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione 11 novembre 1988, n. 98. È pacifico in causa che la nuova destinazione d'uso del locale sottotetto, originariamente destinato a funzioni di servizio rispetto al sottostante appartamento, sia stata attuata senza opere edilizie ossia, nel linguaggio della citata legge, senza trasformazioni fisiche.

L'art. 2 primo comma dell'indicata legge regionale stabilisce che in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici i comuni sono tenuti ad individuare le destinazioni d'uso degli immobili i cui mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, sono subordinati a concessione, «fermo restando che la concessione è dovuta qualora il mutamento comporti il passaggio dall'uno all'altro dei seguenti raggruppamenti di categoria: a) funzione abitativa; b) funzioni di servizio ...».

Ne segue che il Raimondi ha certamente violato l'indicata norma penale avendo proceduto senza la prescritta concessione ad un intervento avente riflessi sull'assetto urbanistico, violando in tal modo la norma penale contestata. La lata formula «esecuzione di lavori in assenza della concessione» contenuta nella disposizione incriminatrice consentirebbe di applicare al caso in esame la norma, conducendo alla condanna dell'imputato.

Dovendosi fare applicazione nel caso concreto del citato art. 2 della legge regionale n. 46/1988, non può non rilevarsi come detta norma non appare conforme a fondamentali precetti costituzionali. Vengono in rilievo in particolare gli artt. 117 primo comma, prima parte e 25 secondo comma della Costituzione.

Quanto al primo profilo il Pretore deve limitarsi a richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 73/1991, emessa in materia analoga a quella in esame (*Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale n. 8 del 20 febbraio 1991).

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di norma di legge della regione Veneto in relazione all'art. 117 della Costituzione, la Corte ha osservato che la legge 28 febbraio 1985, n. 47, disciplinando *ex novo* gli istituti della autorizzazione o della concessione enuncia i principi fondamentali cui devono attenersi le regioni in detta materia. Nell'individuare detti principi fondamentali la Corte sottolinea come il legislatore nazionale abbia inteso distinguere i casi in cui il mutamento di destinazione d'uso sia avvenuto mediante la realizzazione di opere edilizie dal caso in cui il mutamento si debba realizzare senza opere. Questo caso è stato disciplinato dall'art. 25 ultimo comma della legge n. 47/1985 il quale autorizza il legislatore regionale a stabilire criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio

territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza dell'autorizzazione è assoggettata alle sanzioni (amministrative) di cui all'art. 10. Conclude pertanto la Corte che «la modifica funzionale della destinazione, non connessa all'esecuzione di interventi edilizi può essere assoggettata soltanto al regime dell'autorizzazione, e solo dopo che i criteri, dettati dall'apposita legge regionale prevista dall'art. 25 citato, siano filtrati ed attuati in sede di pianificazione urbanistica comunale relativamente ad ambiti determinati».

La legge regionale poteva dunque prevedere in base alla legge-quadro statale per la fattispecie in esame solo il previo rilascio di autorizzazione, previsione che non poteva essere totalizzante ma legata a criteri e parametri che consentissero margini di scelta discrezionali ai comuni. In definitiva la norma in esame si pone in radicale contrasto con i principi fissati nella materia sia perché impone per la semplice modifica di destinazione d'uso il rilascio di concessione e non di autorizzazione e sia perché sopprime ogni possibilità di scelta e di autonomia da parte dei comuni.

La differenziazione imposta dalla legislazione regionale non ha, come è evidente, valore meramente terminologico ed equivale ad una reale scelta politica confliggente con gli indirizzi statali, in quanto la scelta fra il regime concessorio e quello autorizzatorio è fondata sulla diversa natura ed incisività del controllo richiesto in relazione alla ritenuta incidenza sul territorio della trasformazione edilizia da eseguire. In questo caso l'opzione per il regime autorizzatorio, ferma restando la conformità del risultato finale allo strumento urbanistico, implica una valutazione negativa circa la capacità della trasformazione di indurre ulteriori carichi urbanistici. La disciplina dettata dalla normativa della regione Emilia-Romagna si dissocia nettamente dai principi enunciati dalla Corte costituzionale.

Detta normativa non esonera alcun cambio di destinazione non connesso a trasformazione fisica da ogni tipo di controllo e anzi impone il rigido regime della concessione laddove la legge statale prescrive il rilascio di mera autorizzazione per casi definiti ed ambiti determinati. La conseguenza aberrante, rilevata nella specie dagli stessi denunciati, è che l'imputato si trova a dover rispondere di una contravvenzione punita con sanzione detentiva per un fatto che l'autorità comunale stessa giudica sostanzialmente irrilevante.

Quest'osservazione conduce al secondo profilo di illegittimità costituzionale della norma denunciata, avendo avuto essa l'effetto di rendere penalmente rilevante un fatto che in tutto il resto del territorio nazionale non costituisce reato.

È noto infatti come in base all'interpretazione del citato articolo 25 nonché dell'art. 8 della legge n. 47/1985, in base al diritto vivente il mutamento di destinazione d'uso soltanto funzionale non integra più estremi di reato (Cass. pen. sez. III, 15 luglio 1988, Mielli; id Cass. Pen. sez. III 3 marzo 1987, De Fenu'). Questa giurisprudenza ovviamente parte dal presupposto che la legge statale (non contraddetta da alcuna legge regionale nei casi di specie) prevede per tale attività solo l'autorizzazione del sindaco. Ne risulterebbe violato l'art. 25 secondo comma della Costituzione che, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, stabilisce una riserva di legge statale in materia penale. La Corte ha sempre fermamente affermato che le Regioni attraverso la propria legislazione non possono disporre del potere di introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi norme penali: fra tutte è opportuno citare la sentenza n. 213/1991, resa su ordinanza proposta dalla pretura circondariale di Modena sempre in relazione a norma di legge dell'Emilia-Romagna.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 primo comma della legge regionale dell'Emilia Romagna 8 novembre 1988, n. 46 per contrasto con gli artt. 117 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione nella parte in cui richiede il rilascio di concessione per il mutamento di destinazione d'uso senza opere di un immobile da uno ad altro dei raggruppamenti di categoria individuati nel medesimo art. 2 primo comma;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata dal cancelliere al presidente del consiglio regionale della medesima regione;

Sospende il giudizio.

Carpi, addì 28 maggio 1993

Il pretore: CARUSO

N. 612

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Pellegrini Lina e Masia Antonio ed altra*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11 comma 2-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359;

OSSERVA

La stessa appare rilevante nel presente giudizio atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto;

Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza è appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalità. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime «libero») inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il locatore. Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto.

Tale interpretazione, tuttavia, non è ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla di mancato accordo, non può che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto può essere espresso anche per fatti concludenti tra i quali vi è certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge su termini e forme da osservare (si veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza. Infine non è da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso e questa volta contrario allo spirito della legge consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, sarebbero indotti a non iniziare nemmeno le trattative; scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario e temporaneo (sentenze nn. 3 del 15 gennaio 1976 e 225 del 18 novembre 1976). Tanto è che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15-bis della legge n. 94 del 25 marzo 1982, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescindendo da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduca in una definitiva compressione del diritto di proprietà (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).

Premesso quanto sopra, è francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di «transitorietà» (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera indiscriminata il diritto di proprietà non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessità di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone;

P. Q. M.

Impregiudicata ogni decisione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 2-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 502/1993);

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, 19 aprile 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

93C1028

N. 613

Ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dal tribunale di sorveglianza presso la corte di appello di Potenza nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Macri Francesco

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi reati - Divieto di concessione dei benefici (quale, nella specie, il giudice a quo ritiene essere la liberazione condizionale) - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia e in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 - Irragionevole equiparazione di coloro che non possono, a coloro che non vogliono collaborare con la giustizia - Lamentato contrasto con il principio di irretroattività della norma penale e con quello della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, p.p., primo comma, modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, art. 2, primo comma, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

II. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva espressa nell'udienza del 29 giugno 1993; visti gli atti relativi al procedimento di sorveglianza nei confronti di Macri Francesco nato a Gioia Tauro il 9 gennaio 1955, attualmente detenuto nella casa circondariale di Potenza; sentiti il p.m. e il difensore, che hanno concluso come da verbale in atti, ha pronunciato la seguente ordinanza

P R E M E S S O

Il Macri è stato condannato con sentenza in data 4 maggio 1981 del tribunale di Vibo Valentia, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, perché ritenuto responsabile di diversi reati, fra i quali quello di cui all'art. 630 del c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione). Ammesso dal tribunale di sorveglianza di Potenza a godere del regime di semilibertà con ordinanza del 23 febbraio 1988, a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. n. 306 dell'8 giugno 1992 il nominato veniva sottoposto a fermo dai C.C. di Laureana di Borrello. Successivamente il tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria con provvedimento del 26 giugno 1992 disponeva la revoca della misura alternativa in corso di fruizione, ai sensi dell'art. 15 secondo comma del d.-l. citato e ordinava il ripristino della detenzione in carcere.

Con l'istanza in esame il Macri ha chiesto la liberazione condizionale, ex art. 6 del c.p.

O S S E R V A

Questo tribunale ritiene preliminarmente rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4-*bis* della legge n. 354/1975, così come modificato dall'art. 15 del d.-l. n. 306/1992, conv. nella legge n. 356/1992, per i motivi che di seguito saranno illustrati.

Appare necessario, sotto il primo profilo della rilevanza, evidenziare, innanzitutto, che per quanto la liberazione condizionale non sia indicata espressamente nel testo dell'art. 4-*bis* citato tra i benefici compresi nel divieto di concessione, attraverso il combinato disposto della citata disposizione con l'art. 2 del d.-l. n. 152/1991 si perviene ad un diverso risultato interpretativo. Recita, infatti, la norma in questione: «I condannati per i delitti indicati nel primo comma, dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti, previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354». Il secondo comma, inoltre prevede l'elevazione dei limiti di pena per essere ammessi al beneficio (vale a dire i due terzi), stabilendo, tuttavia, l'inapplicabilità di tale inasprimento delle persone indicate nell'art. 58-*ter* della legge citata.

Per la verità non sfugge a questo collegio che recentemente la s.c. di cassazione, esaminando una fattispecie analoga, si è autorevolmente pronunciata in senso opposto, avendo affermato che l'ambito di applicazione del divieto in questione deve essere limitato alle sole ipotesi risultanti dal testo letterale dell'art. 15 cit. (cfr. sent. sezione penale I, Carnevale, 13 novembre 1992, n. 4676). Tuttavia, riesce difficile comprendere le ragioni di tale assunto, alla luce proprio della formulazione letterale dell'art. 2 del d.-l. n. 152/1991, che in modo chiaro e non equivoco richiama, ai fini dell'ammissione al beneficio *de quo*, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 4-*bis*.

L'anzidetta norma, attraverso il meccanismo del rinvio *cd.* formale, estendendo la disciplina di cui all'art. 4-*bis* alla liberazione condizionale, finisce per operare una sorta di assimilazione, seppure limitatamente ad alcuni presupposti, del beneficio in esame alle altre misure alternative previste dall'art. 4-*bis*. Appaiono significative, a tal fine, le disposizioni, rispettivamente, di cui al terzo comma dell'art. 2 del d.-l. cit., che stabilisce l'inoperatività dell'elevazione del limite di pena, introdotto dalla norma, solamente per coloro che collaborano con la giustizia, e al primo comma, ultima parte, che estende l'applicazione del procedimento di acquisizione delle informazioni, per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche all'istituto in esame.

È chiaro a questo punto che la mancata inclusione della liberazione condizionale nel povero dei benefici compresi nel divieto di cui all'art. 15 del d.-l. n. 306/1992 trova la sua ragione di essere proprio nell'automatica estensione della norma che lo prevede, operata attraverso il meccanismo del rinvio formale, sopra descritto. Peraltro, diversamente opinando, si incorrerebbe, ad avviso di questo tribunale, anche in una evidente censura di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3, in quanto si verificherebbe una disparità di trattamento che non appare giustificata sotto il profilo che qui rileva. Invero, non è logico e coerente concedere la liberazione condizionale ad un condannato che non abbia offerto alcuna collaborazione con la giustizia, pur essendo in grado di darla, e negare un beneficio di portata meno ampia, quale può essere il permesso-premio o la semilibertà, ad un detenuto che, per ragioni varie, si trova nell'impossibilità di collocare, pur avendo dato prova di aver troncato qualsiasi contatto con la criminalità organizzata e compiuto progressi trattamentali tali da far prevedere un sicuro reinserimento del soggetto nella società.

Questa considerazione, finale fornisce lo spunto per addentrarsi nell'esame delle varie questioni di costituzionalità che l'art. 15, primo comma del d.-l. n. 306/1992 convertito nella legge n. 356/1992, suscita.

1. — Contrasto con l'art. 3 della Costituzione recita l'art. 15, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306: «Fermo quanto stabilito dall'art. 13-*ter* del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi

anche se la considerazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Ciò posto, è agevole osservare che la norma così come formulata non opera alcuna distinzione fra le situazioni — che nella pratica giudiziale risultano assai differenziate — dei singoli condannati, e, soprattutto, induce ad adottare una decisione identica e rigidamente predeterminata, nei riguardi di coloro che abbiano scelto deliberatamente di non collaborare con la giustizia, da un lato, e dei soggetti che, invece, si trovino nell'impossibilità di prestare detta collaborazione, dall'altro, vuoi perché abbiano svolto un ruolo secondario nella vicenda criminosa, che li poneva all'oscuro nella conoscenza degli autori e delle modalità del reato, vuoi perché ogni aspetto della vicenda sia stato chiarito interamente. Pertanto, si finisce per accomunare nel trattamento penitenziario situazioni profondamente diverse, sino al punto di favorire paradossalmente proprio i detenuti più pericolosi, i quali, per aver svolto un ruolo preponderante nello svolgimento dell'attività delittuosa, alla fine si vengono a trovare nella condizione per ottenere i benefici penitenziari — ferma restando, chiaramente, la sussistenza degli altri presupposti — in quanto posti in grado di conoscere tutti gli aspetti della vicenda criminosa.

2. — Contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Ci sembra pacifico che la normativa restrittiva introdotta dall'art. 15 del d.-l. n. 306/1992 abbia fatto una chiara opzione tendente a far operare retroattivamente il divieto di concessione delle misure premiali stabilito dalla disposizione. Sul punto costituisce argomento insuperabile il disposto di cui al secondo comma della norma stessa, che testualmente recita: «Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del primo comma, che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi-premio, o siano assegnate al lavoro esterno, l'autorità di polizia comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso-premio». Alla stregua del tenore letterale e della *ratio* della norma è agevole rilevare che, se è prevista la revoca del beneficio in corso di fruizione — si badi bene — indipendentemente dalla data di consumazione del reato ovvero dell'inizio dell'espiazione della pena, a maggior ragione il divieto di concessione deve operare nei confronti di coloro che, essendo già in stato detentivo al momento dell'entrata in vigore del d.-l. citato, per la prima volta propongono istanza tendente ad ottenere la concessione del beneficio.

A questo punto la questione che necessariamente si pone — in presenza della deroga legislativa al principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi, riassumibile nel brocardo *tempus regit actum* — e se la norma di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione che conferisce dignità costituzionale al divieto di retroattività della legge penale, sia applicabile anche alle norme penitenziarie, vale a dire, in altri termini, se detto principio regola anche il fenomeno della successione nel tempo della normativa penitenziaria.

Sul punto, non può essere condivisa la tesi interpretativa che, attraverso una lettura restrittiva del dettato costituzionale, limita l'operatività della garanzia esclusivamente alle norme penali, che creano reati e comminano sanzioni. Infatti, se è vero che, superando i limiti imposti dal testo letterale, si è pervenuti ad estendere il campo di applicazione del divieto di retroattività anche alle norme processuali penali, diventa più agevole giungere allo stesso risultato interpretativo a proposito delle norme di diritto penitenziario. Il termine «punire», infatti, nella sua accezione più ampia, comprende tutto ciò che viene compiuto per dare concreta attuazione alla sentenza di condanna. Si è anche sostenuto da parte della dottrina più autorevole (cfr. Bricola, *sub* art. 25, secondo comma della Costituzione, in commentario alla Costituzione) che eventuali modalità peggiorative dell'esecuzione della pena, sia che si risolvano in un complessivo inasprimento del normale regime carcerario, dando luogo all'attuazione di un trattamento differenziato, sia che si ripercuotano sulla disciplina di istituti risocializzanti, come ad esempio, la liberazione condizionale, non dovrebbero essere applicate retroattivamente.

La tesi più estensiva innanzi illustrata, ad onor del vero, presta il fianco ad obiezione, allorché la disciplina peggiorativa ha ad oggetto una misura risocializzante, atteso che quest'ultima opera in chiave antagonista rispetto alla sanzione inflitta, e sulla base di presupposti in un certo senso antitetici; sicché, trattandosi di misura premiale e non punitiva, non appare facile, alla luce di un'interpretazione rigidamente letterale dell'art. 25, secondo comma della Costituzione, ricondurre la stessa nel campo di operatività del principio costituzionale.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che, ove si passi ad una lettura più aderente allo spirito del dettato costituzionale, si può pervenire ad un'interpretazione suscettibile di ricomprendere nell'alveo dell'anzidetta garanzia anche le misure risocializzanti.

E, invero, *la ratio* sottostante al principio *de quo* nel caso in esame deve essere individuata nell'esigenza di garantire, l'immutabilità del dato normativo, che non può non ritenersi operante anche con riferimento alle disposizioni concernenti sia il *quantum* che il *quomodo* della pena in esecuzione, che finiscono, pertanto, per diventare oggetto di un ragionevole affidamento del condannato. E, il momento temporale al quale fa risalire questa aspettativa nell'ipotesi del beneficio penitenziario non va individuato tanto, in quello del compimento del fatto delittuoso, applicabile allorquando si tratta di norma incriminatrice, quanto in quello in cui la pena inizia ad essere espiata, perché è proprio in questo momento che prende via quel patto tra lo Stato e il condannato, al quale quest'ultimo aderisce proprio perché consapevole che l'impegno sul versante del trattamento rieducativo comporterà anche un riesame qualitativo e quantitativo della pretesa punitiva.

È chiaro, pertanto, che si crea in capo al condannato un affidamento meritevole di essere tutelato, che giustifica l'inapplicabilità nei suoi confronti di tutte quelle modifiche peggiorative introdotte nella disciplina delle misure risocializzanti, poiché sul contenuto della normativa vigente nell'anzidetto momento si forma un'aspettativa, alla quale egli asseconda tutti i propri sforzi lungo il faticoso *iter* dell'esecuzione della pena.

3. — Contrasto con l'art. 27, terzo comma della Costituzione punto di partenza per la valutazione di questo profilo di incostituzionalità è la sentenza della Corte costituzionale n. 204/1974 — alla quale sono seguite altre decisioni sulla stessa linea d'onda (cfr. sent. n. 343/1984, 282/1989 e 125/1992) — che, con estrema chiarezza, hanno affermato l'esistenza del «diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la qualità della pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo». La portata di questo principio si è spinta sino al punto di sostenere che esso «deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale».

Ciò premesso, non vi è dubbio che attraverso lo sbarramento creato dal divieto stabilito dall'art. 15 del d.-l. citato sia vanificato il finalismo rieducativo a cui è ispirato il trattamento penitenziario, poiché si fa dipendere la possibilità di dare concreta attuazione al diritto anzidetto dal verificarsi di una condizione del tutto avulsa rispetto ai progressi fatti registrare dal condannato nel processo di risocializzazione.

Né va, sottovalutata la circostanza che non sempre la collaborazione con la giustizia implica o equivale a ravvedimento rispetto al reato, poiché, mentre la prima costituisce una scelta difensiva, che quasi sempre si ispira ad un motivo di convenienza processuale ed è condizionata anche dal ruolo svolto dal reo nella vicenda criminosa (v. considerazioni *sub I*), la seconda costituisce il frutto di un riesame critico della propria condotta, e risponde ad un processo di rivisitazione del proprio vissuto etico. Né l'allargamento delle maglie delle restrizioni, scaturito in sede di conversione del d.-l., dall'introduzione di una serie di ipotesi di collaborazione cd. ridotta, riconducibili all'applicabilità di alcune circostanze attenuanti, incide sulla sostanza del giudizio di incostituzionalità innanzi formulato. Anzi, richiedendo la prova certa della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, la modifica normativa in questione offre il fianco alle medesime censure di incostituzionalità, per quanto attiene all'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, che accompagnarono l'entrata in vigore dell'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 152/1991.

Rilevato, pertanto, che la normativa applicabile nel procedimento concernente la concessione della liberazione condizionale nei confronti del Macri appare inficiata da evidenti vizi d'illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità della normativa di cui agli artt. 4-bis è prima parte comma primo della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e art. 2 primo comma del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, così come precisato nella parte motiva della presente ordinanza;

*Sospende il procedimento di sorveglianza in corso in relazione all'istanza come sopra avanzata dall'interessato;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di
enza e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della
ubblica.*

Potenza, addì 29 giugno 1993

Il presidente: BALISTRERI

Il magistrato estensore: (firma illeggibile)

1029

N. 614

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia
nel procedimento penale a carico Di Vittorio Nicoletta Natalina ed altro*

**atto in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del
decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio
a giudizio inclusa fra i detti atti.**

P., art. 160).

st., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza incidentale (proc. n. 2317/92 g.i.p.).

Il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna a carico di Di Vittorio Nicoletta Natalina, con atto
29 ottobre 1991, per il reato di cui all'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, commesso
l maggio 1990.

A tutt'oggi non è intervenuto il chiesto decreto di condanna sicché, ai sensi dell'art. 425 del c.p.p. (declaratoria di
isa estintiva) applicabile nell'ambito del procedimento di rigetto della richiesta dello stesso p.m. ai sensi dell'art. 459,
zo comma del c.p.p., dovrebbe senz'altro pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. per
venuta prescrizione del reato *de quo*, soggetto alla prescrizione di anni due perché punito con sola ammenda (art. 157,
6 del c.p.).

In tali sensi la questione esposta appresso risulta rilevante e pertinente al caso, poiché dal suo accoglimento da
rte della Corte conseguirebbe che, in luogo di sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione del reato, questo
dice emetterebbe decreto penale di condanna giusta la richiesta del p.m., in quanto, per altro verso, è pacifica in
nto di fatto la responsabilità dell'imputato.

La questione di illegittimità costituzionale viene sollevata in riferimento all'art. 160 del c.p., il quale nella nuova
mulazione resa necessaria dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988 non contempla fra gli atti interruttivi la
hiesta di emissione di decreto penale, formulata dal p.m. al g.i.p..

Tale ommissione, a parere del remittente, è illogica e perciò foriera di disequaglianze fra imputati, affidate alla
ualità di gestione dei processi da parte dello stesso p.m., con lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
stituzione.

Infatti, non può sfuggire che nell'elenco degli atti giudiziari che comportano l'interruzione del corso della
scriziona ve ne sono alcuni (sentenza e decreto di condanna) che esprimono senz'altro la potestà punitrice dello
to a livello più pieno; altri (convalida di fermo ed arresto) che tale potestà punitiva esprimono a un livello più basso;
pi ancora (fissazione di udienze di varia natura, interrogatorio di indagati) a livello ancora più basso poiché il
ppimento di tali incumbenti non prefigura una futura condanna dell'indagato/imputato.

Sta di fatto che, nonostante l'eterogeneità di tali atti ed il diverso livello di concludenza verso l'affermazione di
ponsabilità che ciascuno di essi ha, tutti essi sono stati indistintamente accomunati nel novero degli atti che,
unque, esprimono una attività giudiziaria «sufficiente» a rendere manifesta la volontà attuale dello Stato di
seguire il reato in discussione. Da questo catalogo è stata omessa la richiesta di emissione di decreto penale da parte
p.m., con la conseguente irrilevanza a fini interruttivi di tale atto.

L'omissione assume profili di vera paradossalità, se nel contempo si pone mente al fatto che efficacia interruttiva, invece, posseggono la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero la citazione c.d. «diretta» dello stesso p.m. nei giudizi pretorili) e la presentazione per il giudizio direttissimo da parte dello stesso p.m.: vale a dire atti non prefiguranti necessariamente una richiesta di condanna dell'imputato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, da parte dell'organo di accusa. Laddove, nel vigente micro-sistema delineato dall'art. 160 del c.p., non possiede efficacia interruttiva del corso della prescrizione la richiesta non solo di giudicare l'imputato, quanto piuttosto di condannarlo.

Il risultato ultimo è che l'imputato «semplicemente» rinviato a giudizio è onerato di un termine prescrizionale soggetto ad interruzione e perciò più lungo; mentre un imputato «addirittura» gravato di richiesta di condanna (la richiesta di emissione di decreto penale) è affrancato dall'interruzione prescrizionale. Come a dire che ad atto di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato; e viceversa.

E poiché la scelta del giudizio ordinario ovvero del rito speciale del decreto penale compete insindacabilmente al p.m., nel decidere se chiedere il rinvio a giudizio ovvero l'emissione di decreto penale, la conseguenza ultima è che il periodo di prescrizione dei reati punibili mediante decreto penale di condanna è più o meno lungo (a seconda che la sospensione operi o meno) per un fattore casuale ed imponderabile.

A parere di questo remittente la norma impugnata è sicuramente incongrua e potenzialmente lesiva del principio di pari trattamento processuale dei soggetti, a parità di tutte le altre condizioni in punto di fatto e di diritto.

L'emenda non può che avvenire mediante addizione al testo dell'art. 160 del c.p. dell'espressione «... la richiesta di emissione di decreto di condanna» per riportare a logica ed equità l'intero micro-sistema delineato dal predetto articolo di legge.

P. Q. M.

Sospende il giudizio indicato in premessa;

Solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 160 del c.p. nella parte in cui non è stata preveduta «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Manda alla cancelleria di comunicare l'ordinanza agli organismi di legge.

Foggia, addì 6 aprile 1993

Il pretore: RUSSETTI

93C1030

N. 618

Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia nel procedimento penale a carico di Maione Nicola ed altri

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione di decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza incidentale (proc. n. 2745/92 g.i.p.).

Il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna a carico di Maione Nicola, con atto del 3 aprile 1993 per il reato di cui all'art. 374 della legge n. 1965, n. 2248, commesso il 14 marzo 1990.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 614/1993).

93C1034

N. 615

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dalla corte di appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Moneta Bernardino ed altro*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette dalla notifica del decreto di citazione all'imputato, anziché dalla notifica al difensore dell'avviso di udienza, qualora quest'ultima sia successiva - Impossibilità, per il difensore, di sollecitare l'imputato ad adottare eventuali iniziative tecniche per lui convenienti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del c.p.p. proposta dalla difesa degli appellanti sotto il duplice profilo di contrasto con l'art. 24/2 e con l'art. 3/1 della Costituzione.

OSSERVA

Sotto il primo profilo la questione si basa sulla mancata previsione, nella norma impugnata, della decorrenza anche dalla comunicazione al difensore, anziché soltanto dalla notificazione all'imputato, del termine per proporre la richiesta di giudizio immediato; ovviamente la questione avrà rilievo nel solo caso in cui la comunicazione al difensore sia successiva alla notificazione all'imputato, ma così è avvenuto nel caso di esame, in cui pertanto la questione appare rilevante nel giudizio.

La Corte costituzionale ha già ritenuto la questione manifestamente infondata con la ordinanza 12-28 dicembre 1990, n. 588, sulla considerazione che il termine assegnato all'imputato — unico titolare del diritto di richiedere il giudizio abbreviato — è ampio a sufficienza per consentire al destinatario di consultarsi con il proprio difensore prima della scadenza, ricevendone le informazioni tecniche necessarie per esercitare a ragion venuta la facoltà di scelta fra i vari riti; è tuttavia dato osservare che l'imputato avrebbe comunque, e sempre, la facoltà di consultare un legale per garantirsi i vantaggi di una difesa tecnica, anche se la legge non prevedesse la necessità di un avviso del giudizio al difensore; tale avviso deve pertanto servire ad altro scopo, che sarà certamente, innanzi tutto, quello di avvertire empestivamente uno dei soggetti necessari del processo della fissazione di questo; si può tuttavia ipotizzare anche un altro scopo della detta comunicazione, e cioè quello di assicurare nella massima misura possibile la difesa dell'imputato, mettendo il suo difensore in condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il proprio assistito ad adottare le eventuali iniziative tecniche per lui convenienti, anche nel caso in cui, per ignoranza od altro motivo, quest'ultimo trascuri di rivolgersi di propria iniziativa al difensore; non sembra dubbio, d'altra parte, che una simile concezione può rientrare nel quadro, inteso nella sua più lata estensione sostanziale, del favore per l'esercizio del diritto di difesa, quale è contemplato dall'art. 24 della Costituzione; così intesa, la interpretazione qui ipotizzata appare coerente nella più ampia misura con la *ratio* della giurisprudenza che inquadra il mancato avviso al difensore come un vizio di nullità; sotto questo profilo, non trattato dalla precedente pronuncia della Corte costituzionale, la questione non appare pertanto manifestamente infondata e deve essere rimessa al giudizio della Corte suddetta; va aggiunto infine che la prospettata soluzione appare compatibile con la necessaria celerità del rito abbreviato poiché la differente scadenza dei termini potrà essere presumibilmente nell'ordine di giorni e non di più.

Sotto il profilo dell'art. 3, invece, la questione appare manifestamente infondata perché le differenze di trattamento appaiono riferibili a diverse situazioni di fatto, e quindi non sussiste una ipotesi di differente trattamento di casi uguali.

P. Q. M.

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti affinché si pronunci sulla proposta questione di legittimità dell'art. 458/1 del c.p.p., nella parte in cui fa decorrere dalla sola notificazione all'imputato, anziché anche dalla comunicazione al difensore, qualora quest'ultima sia avvenuta in momento successivo, il termine per richiedere il giudizio abbreviato, per possibile contrasto con l'art. 24/2 della Costituzione e sospende il giudizio in corso;

Ordina inoltre che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 5 luglio 1993

Il presidente: SCIACCHITANO

93C1031

N. 616

*Ordinanza emessa il 6 luglio dalla Corte di appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Di Maggio Francesco*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette dalla notifica del decreto di citazione all'imputato, anziché dalla notifica al difensore dell'avviso di udienza, qualora quest'ultima sia successiva - Impossibilità, per il difensore, di sollecitare l'imputato ad adottare eventuali iniziative tecniche per lui convenienti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., proposta dalla difesa dell'appellante sotto il profilo del contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Osserva la manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, posto che le illustrate differenze di trattamento appaiono riferibili a situazioni di fatto diverse, donde la insussistenza di una ipotesi di trattamento diverso di casi uguali e analoghi;

Osserva peraltro la non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, allorché, come nella specie, la notifica al difensore avvenga successivamente alla notifica all'imputato.

La Corte costituzionale ha già, invero, ritenuto anche tale la questione manifestamente infondata con la ordinanza 12-28 dicembre 1990, n. 588, sulla considerazione che il termine assegnato all'imputato — unico titolare della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato — sarebbe sufficientemente ampio per consentirgli di consultarsi tempestivamente con il proprio difensore, al quale pure deve essere notificato l'avviso della data fissata per il giudizio (immediato), ai sensi dell'art. 456, quinto comma, del c.p.p. e tuttavia, posto che l'imputato avrebbe comunque, e sempre, la facoltà di consultare il suo difensore quand'anche non fosse previsto dalla legge la notifica anche per quest'ultimo dell'avviso della data del giudizio, detta notifica sembra dover necessariamente avere anche altro scopo, oltre a quello di avvertire (almeno venti giorni prima della data del giudizio) il difensore di tale fissazione, ed appare ragionevole la perplessità che susciterebbe la tesi per la quale in ciò solo si esaurirebbe la funzione di tale notifica, proprio in considerazione della particolare delicatezza e del grande rilievo insiti in quella facoltà della quale viene reso edotto l'imputato: accettare previa attenta valutazione della propria posizione personale, il giudizio immediato oppure optare per quello abbreviato (notificando, in tal caso, tale opzione al p.m. entro il termine di decadenza di sette giorni dalla avvenuta notifica a lui), e tutto ciò anche nel caso, ripetesì, che al difensore non sia stato ancora reso noto, con la notifica, il decreto che fissa la data del giudizio immediato.

La perentorietà del termine postula in sostanza, contrariamente — spesso — alla realtà effettiva, una capacità dell'imputato di percepire il valore, l'importanza di quell'avvertimento, contenuto — necessariamente — in due righe, fra le tante delle quali è composto il documento che gli viene notificato, costituito, a norma di legge, sia dal decreto che dispone il giudizio immediato, sia della motivata richiesta che ne ha fatto il p.m., e di rendersi conto della necessaria urgenza di notificare la sua scelta per il rito abbreviato.

La naturale mancanza, nell'imputato, di cognizioni tecniche (dove il precetto costituzionale della garanzia della difesa in ogni fase del giudizio) fa apparire ragionevole che allo stesso sfugga il significato — appunto tecnico — di aggettivi che pur sono di uso comune (quali «immediato» e «abbreviato») e quindi le conseguenze connesse all'uno e all'altro tipo di giudizio, donde la spiegabilità della mancata sollecitazione — che si pretenderebbe operata da quelle parole — a mattersi immediatamente in contatto con il difensore, perché l'eventuale opzione per il rito abbreviato venga non solo maturata dall'imputato, ma notificata al p.m. entro sette giorni, a pena di decadenza.

Sembra conseguentemente di poter osservare che, se il detto termine perentorio decorresse dalla notifica al difensore (che fosse come si è detto, eventualmente successiva a quella all'imputato), svanirebbe ogni sospetto di mancata osservanza del precetto costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma, né ciò, d'altronde, causerebbe sensibili ritardi nella celerità del giudizio, trattandosi — com'è evidente — di una questione di giorni.

P. Q. M.

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti affinché si pronunci sulla proposta questione di legittimità dell'art. 458/1 del c.p.p. nella parte in cui fa decorrere dalla sola notificazione all'imputato, anziché anche dalla comunicazione al difensore, qualora quest'ultima sia avvenuta in momento successivo, il termine per richiedere il giudizio abbreviato, per possibile contrasto con l'art. 24/2 della Costituzione e sospende il giudizio in corso;

Ordina inoltre che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 5 luglio 1993

Il presidente: VIRZI

3C1032

N. 617

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993)
al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Pastore Carlo*

eato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti con incidenza sul principio della obbligatorietà dell'azione penale.

D.P., art. 160).

Cost., artt. 3 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti dell'emarginato procedimento;

OSSERVA

Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera ha, con missiva datata 4 gennaio 1993, pervenuta in questo ufficio il 18 successivo, chiesto emettersi decreto penale di condanna, alla pena ritenuta di giustizia, in confronti di Pastore Carlo, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 54 e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Senonché, trattandosi di fatto commesso il 20 gennaio 1991, e non essendo stati posti in essere atti interruttivi o sospensivi dalla detta data, o, meglio, da quella del 22 gennaio 1991, giorno in cui la denuncia all'autorità di p.s. è, nella specie, avvenuta, e la permanenza della condotta antiggiuridica cessata (ove si ritenga, a stregua di Cass. 21 luglio 1970,

n. 933 che il reato abbia natura permanente), la richiesta, oggi materialmente portata all'esame del decidente, dovrebbe esser disattesa e la contravvenzione, che è punita con la sola ammenda, dichiarata estinta (art. 129 c.p.p.) per prescrizione, a seguito dell'avvenuto decorso, nel breve frattempo, del biennio previsto dall'art. 157.1. sub 6), del c.p.p.

Tanto perché l'art. 160 cpv. del c.p., come modificato dall'art. 239 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, non contempla la richiesta d'emissione del decreto penale tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, ulteriori rispetto alla sentenza di condanna ed al (*recte* all'emissione cfr. Cass. 14 luglio 1976, n. 7832 del) decreto di condanna (come sancisce l'immutato primo comma del medesimo articolo).

In sostanza, dall'esame complessivo del cennato disposto, appare che, quanto allo specifico punto, il legislatore abbia ignorato le innovazioni rivenienti dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, e che una simile esclusione, se aveva una sua logica collocazione nel vecchio sistema, quando il pretore oltre che essere l'unico organo giudiziario abilitato al procedimento monitorio, sussumeva in sé anche la duplice funzione requirente e giudicante, non la ha più nell'attuale.

La stessa norma dell'art. 160 cpv. del c.p. riconosce però il detto effetto interruttivo alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.).

Orbene, è di palmare evidenza che entrambe le richieste concretizzino una modalità d'esercizio dell'azione penale (artt. 405 e 554 del c.p.p.).

Perciò, stante l'evidenziata omologia, non sembra che sussista una ragione plausibile per giustificare l'illogica differenziazione d'effetti sopra tratteggiata.

Ne deriva il sospetto, non manifestamente infondato, che tale diversità di disciplina contrasti con l'art. 3 della Costituzione, ove consente che soggetti, i quali si trovano nella stessa posizione di indagati, riescano, senza apparente giustificazione, a sottrarsi o meno alla pretesa punitiva statale, a seconda che operi o no, nei loro confronti, l'istituto della prescrizione, correlatamente al fatto che il p.m. abbia, con richiesta di emissione di decreto penale, anziché con l'altra di rinvio a giudizio, comunque chiaramente espresso la volontà di non rinunciare all'esercizio del potere punitivo nei loro confronti.

Nè varrebbe, in contrario, argomentare che, nel giudizio pretorile, ossia quello riguardante il caso all'esame, onde evitare il paventato decorso della prescrizione nel pur ristretto ambito esistente fra la richiesta di decreto penale e l'emissione del provvedimento del g.i.p., al p.m. è comunque lasciato il *commodus discessus* di provvedere direttamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio (atto contemplato dall'art. 160 cpv. del c.p.).

Invero, senza che occorra in questa sede approfondire il problema, anche in questo caso l'esigenza di prontezza, e la stessa autonomia riconosciuta al p.m. nell'emissione del decreto di citazione a giudizio, trovano un diverso limite nell'espletamento delle formalità di cui all'art. 160.1 d. att. del c.p.p.

Ma non è tutto.

Un ulteriore, duplice sospetto d'illegittimità costituzionale, in relazione al diverso profilo della violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), attinge la norma all'esame nel momento in cui disconosce efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di decreto penale.

Da una parte, invero, la stessa — attesa l'esposta diversificazione delle funzioni che riguarda ormai anche il giudizio pretorile — manifesta quanto sia improvida, nei riguardi del cennato principio, ove trascura di considerare la possibilità che il d.m. richieda decreto penale di condanna per un reato prossimo a prescriversi ed il giudice la rigetti e restituisca gli atti (art. 459.3 del c.p.p.) quando ormai si è verificata la causa d'estinzione del reato.

Dall'altra, non è revocabile in dubbio che tale norma privi il p.m. di parte del tempo che gli è formalmente riconosciuto per espletare le indagini preliminari e decidere se esercitare o no l'azione penale nelle forme del procedimento speciale per decreto (v. art. 554.3 del c.p.p.) nell'ipotesi in cui detto ambito temporale coincida con quello in cui matura la prescrizione di un dato reato, o sia da questo, addirittura, reso più breve: basti pensare al caso in cui la *notitia criminis* pervenga al requirente soltanto dopo un certo periodo dalla commissione del reato.

In tali casi il p.m., invero, non dovrà badare soltanto a formulare la richiesta di provvedimento monitorio entro quell'ambito: dovrà anche provvedere ad esprimerla con un sufficiente anticipo onde consentirle di giungere al decidente — tramite la propria segreteria e la cancelleria del g.i.p. — in tempo da permettere a questi d'avere un sufficiente *spatium deliberandi* per valutarla ed emettere, eventualmente, decreto di condanna: il tutto, prima che operi la prescrizione.

La questione, che viene sollevata d'ufficio, oltre che non manifestamente infondata, appare anche rilevante.

Solo ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe nel giudizio all'esame escludersi l'operatività della causa stintiva del reato, atteso che, nella fattispecie, la richiesta di emissione di decreto penale non solo è stata formulata, ma anche pervenuta a quest'ufficio in tempo utile per interrompere il relativo termine biennale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 160 del c.p., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Matera, addì 24 gennaio 1993

Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

3C1033

N. 619

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dal pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Maury Hernandez e Leoncini Di Donato Marcella*

locazione immobili urbani - Uso abitativo - Canone - Determinazione legale - Lamentata omessa previsione per una diversa e maggiore quantificazione quando il canone legalmente determinato risulti meramente simbolico - Totale compressione del diritto di proprietà.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

Cost., art. 42, secondo comma).

IL PRETORE

Pronuncia la seguente ordinanza di cui viene data lettura.

Con ricorso depositato il 14 febbraio 1991, Maury Hernandez assumeva di condurre in locazione dal 1° aprile 1985 l'appartamento sito in Impruneta, via Imprunetana per Pozzolatico, locatogli da Leoncini Di Donato Marcella per uso di prima abitazione e da lui a tal uso adibito fin dall'inizio del rapporto, non disponendo di altre abitazioni e svolgendo a Firenze la propria attività di lavoro; che il canone legale base, secondo i coefficienti di legge, era pari a L. 24.901 mensili; che pertanto l'equo canone all'inizio della locazione era di L. 47.854 e dal 1° agosto 1990 di L. 78.647; che egli aveva corrisposto invece la somma di L. 150.000 mensili fino al 31 dicembre 1989 e L. 209.700 dal 1° gennaio 1990; che pertanto aveva corrisposto L. 6.733.267 in eccesso.

Chiedeva di conseguenza che fosse determinato il canone legale dovuto così come sopra indicato e che la somma pervenuta fosse condannata alla restituzione della suindicata somma pagata in eccesso; oltre a rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo; con vittoria di spese di lite.

Si costituiva Leoncini Di Donato Marcella, assumendo che il 4 ottobre 1985 ella ed il ricorrente avevano stipulato una scrittura privata secondo cui venivano imputate a titolo di canone alcune spese sostenute dall'Hernandez, obbligandosi le parti a stipulare in seguito regolare contratto di locazione temporanea (durata 1 anno), con pagamento alla stipula dell'atto della cauzione di L. 300.000; che l'Hernandez si era rifiutato in seguito di stipulare un tipo di contratto e non aveva provveduto a versare il deposito cauzionale, rifiutandosi altresì di rilasciare l'immobile nonostante la disdetta convalidata per la scadenza del 31 marzo 1989, con fissazione dell'esecuzione alla

data del 31 dicembre 1989; che era stato corrisposto il modesto canone di L. 150.000 mensili fino al 31 dicembre 1989 e di L. 209.700 mensili dall'1 gennaio 1990; che l'Hernandez aveva provocato dei danni, per cui chiedeva in via riconvenzionale la somma di L. 1.000.000; che l'appartamento in oggetto era sempre stato arredato; che nel marzo 1989 erano stati effettuati lavori di completa ristrutturazione, come da fattura prodotta.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrive e in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al risarcimento danni nella misura di L. 1.000.000.

Veniva esperita la prova per testi richiesta dall'Hernandez e i due testi sentiti hanno confermato appieno l'assunto secondo cui il ricorrente ha sempre abitato stabilmente l'immobile e lavorato a Firenze.

Veniva quindi disposta ed esperita c.t.u.

Ed il c.t.u., con relazione precisa ed immune da critica, ha indicato l'equo canone base all'entrata in vigore della legge n. 392/1978 in L. 14.499, e l'equo canone aggiornato al 1° agosto 1989 in L. 40.565.

Non si è pronunciato sull'aumento del 5% relativo a riparazioni straordinarie per L. 16.749.200 afferenti l'intero condominio al 31 marzo 1989, non essendo stata indicata la quota millesimale relativa all'unità immobiliare in oggetto.

Ha peraltro indicato come il condominio sia una «vetusta costruzione di due piani fuori terra, frazionata in diversi appartamenti». Per ciò stesso si vede che l'eventuale aumento per tali opere sarebbe irrisorio.

Nessun dubbio sull'applicabilità al contratto di locazione in oggetto della disciplina di cui agli artt. 12-23 della legge n. 392/1978, essendo risultato provato che il ricorrente ha sempre abitato stabilmente l'immobile svolgendo la propria attività lavorativa in Firenze.

Del resto, il punto non pare sostanzialmente contestato dalla residente.

E così, aparendo le risultanze peritali corrette e condivisibili, questo giudice si pone la questione della legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma della legge n. 392/1978, ove si statuisce che il canone di locazione «non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato» e dei seguenti artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge n. 392/1978 che specificano le modalità di calcolo del valore locativo.

La questione appare rilevante nel giudizio in corso, ove deve proprio determinarsi il canone legale di locazione.

Appare non manifestamente infondata con particolare riferimento all'art. 41, secondo comma della Costituzione secondo cui «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

Orbene, gli articoli citati della legge n. 392/1978 paiono contrastare con la citata norma costituzionale nella parte in cui non prevedono che le parti liberamente e/o il giudice possano diversamente e maggiormente determinare il canone quando questi appaia manifestamente irrisorio in relazione al bene che viene concesso in godimento.

In altri termini, il riconoscimento della proprietà privata impedisce, a parere del giudicante, che i limiti legislativi posti alla stessa si traducano in una tale compressione del diritto di proprietà da rendere concretamente simbolico il corrispettivo della locazione.

Non pare così manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei menzionati articoli quando nel caso concreto l'applicazione degli stessi porti a risultati aberranti quali la determinazione di un canone legale non soltanto totalmente avulso dal mercato, ma irrisorio e sostanzialmente simbolico.

È stato ripetutamente affermato da codesta Corte che l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità deve essere equo e non simbolico, così contemperandosi le esigenze del pubblico e del privato interesse.

Altrettanto pare potersi dire per il canone legale di locazione determinato ai sensi dei menzionati articoli, in testa all'art. 12 della legge n. 392/1978: non può trattarsi di canone simbolico.

E dicendo simbolico occorre fare riferimento non a criteri assoluti ed astratti, ma ad una necessaria valutazione caso per caso.

In realtà, pare proprio che la rigidità assoluta dei criteri legali di determinazione dell'equo canone possa portare in casi singoli a risultati manifestamente avversati dal più elementare buon senso.

Nella specie dunque, il canone legale iniziale, determinato correttamente secondo i rigidi criteri noti, risultò inizialmente di L. 14.499 mensili ed al 1° agosto 1989 di L. 40.565 mensili.

Ed è parere del giudicante che un bene quale un appartamento di mq. 70,77 (superficie convenzionale determinata dal c.t.u.), quali che siano le condizioni, la tipologia ecc.) non possa essere remunerato con le cifre mensili suindicate, se non comprimendo totalmente il diritto di proprietà con la imposizione di un canone legale che in relazione al bene, appare irrisorio e simbolico.

Non occorre fare riferimento ai costi di altri beni per rendersi conto dell'assurdità della determinazione di un simile corrispettivo per un bene quale l'appartamento in oggetto, abitabile e abitato.

Valuterà così la Corte se sia costituzionalmente legittima in uno Stato ove la Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata, una normativa che impone un canone, come nella specie, non solo totalmente avulso dal mercato, ma meramente simbolico se rapportato al bene locato.

A modesto parere di questo giudice, una tale rigidità normativa non ha ragione di esistere, ed è retaggio di un periodo storico molto vicino nel tempo ma per altro molto lontano, di massiccio intervento dello Stato nell'economia, alle volte con intenti che paiono più punitivi che diversamente diretti.

Non appare così manifestamente infondata l'eccezione che questo giudice solleva di ufficio dell'illegittimità costituzionale dei menzionati articoli di legge in relazione al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono una diversa e maggiore determinazione del canone di locazione quando concretamente questo, determinato legalmente, risulti simbolico.

Valuterà la Corte se non possa anche ravvisarsi un contrasto con gli artt. 41 e 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 232 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge n. 392/1978, in relazione al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono una diversa e maggiore determinazione del canone di locazione ove questi nel caso concreto sia meramente simbolico.

Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: FAILLA

93C1035

N. 620

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da De Giudici Giovanni ed altri contro intendenza di finanza di Milano.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione da detta imposta per le pensioni privilegiate per invalidità contratta a causa di servizio - Condizione - Anzianità di servizio non inferiore a quindici anni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989, sono in ogni caso esenti dall'I.R.Pe.F. - Incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., artt. 2, 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO

Riuniti i seguenti ricorsi ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636:

n. 91/19556 proposto da De Giudici Giovanni, domiciliato in via Cesare Pascarella, 20, Milano;

n. 91/19563 proposto da Pecis Aldo, domiciliato in viale Gadio, 2, Milano;

- n. 91/19581 proposto da Berardelli Ubaldo, domiciliato in via F.lli Induno, 26, Milano;
n. 91/19582 proposto da Garozzo Rosario, domiciliato in via Cannero, 16, Milano;
n. 91/19583 proposto da Russo Francesco, domiciliato in via Gabbro, 9, Milano;
n. 91/19588 proposto da Lonigro Antonino, domiciliato in via Eugenio Curiel, 8, Corsico (Milano);
n. 91/19594 proposto da Verdino Giustino, domiciliato in via Bruzzesi, 35, Milano;

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Neri e dal dott. proc. Marco Boretti di Milano;

Visto gli atti di giudizio;

Sentito il relatore;

Sentito le conclusioni delle parti;

RILEVA IN FATTO

Con gravami presentati in data 29 ottobre 1991, i ricorrenti si oppongono ritualmente contro il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Milano e chiedono che questa commissione dichiari dovuto il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) trattenuta alla fonte sulla pensione privilegiata del Ministero della difesa ai sensi del d.P.R. n. 1092/73 e la conseguente non assoggettabilità fiscale della pensione predetta, ovvero che accerti il loro diritto e condanni l'amministrazione finanziaria alla restituzione del dovuto.

Sostengono i ricorrenti che la propria pensione sarebbe di origine indennitaria e di natura meramente risarcitoria per infermità permanente invalidante riconosciuta dipendente da causa di servizio istituzionale prestato nell'Arma dei carabinieri o nell'Esercito italiano.

I ricorrenti adombrano l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate quali quelle percepite dai ricorrenti.

Mancano in atti deduzioni dell'intendenza di finanza, il cui rappresentante — in udienza — si rimette alla commissione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La commissione osserva:

Circa la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio, appare pregiudiziale a questo Collegio che sia necessario affrontare la fondatezza del lamentato difetto di legittimità costituzionale in ordine alla normativa delle esenzioni fiscali nella parte in cui non sono contemplate le pensioni privilegiate.

Infatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 nel senso di cui sopra, determinerebbe il buon diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso di quanto richiesto nell'atto introduttivo al giudizio.

Circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame, la commissione eccepisce quanto segue:

Risulta dagli atti che i ricorrenti non riscuotono una «pensione» nel senso *stricto jure* del termine, bensì un trattamento risarcitorio per l'invalidità contratta durante il servizio militare prestato.

Ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il militare ha diritto alla «pensione normale» dopo aver raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

I ricorrenti non hanno potuto compiere una anzianità di servizio, come prevista dalla normativa, per invalidità contratta per causa di servizio, dopo soli pochi anni, comunque inferiore ai 15 anni previsti dall'art. 52.

Cessando il servizio, a causa della contratta invalidità, non possono pertanto percepire il trattamento pensionistico previsto dal d.P.R. citato.

Di contro, per la natura e il grado di invalidità contratta, ripetesi a causa di servizio, gli esponenti percepiscono un trattamento indennitario.

Non vi è dubbio, quindi, che la rendita privilegiata *de qua* non può che costituire un indennizzo della diminuzione della integrità fisica determinata dal servizio militare.

L'esclusione dei ricorrenti da tale normativa contrasta con la razionale applicazione della norma stessa citata e non può che essere considerata discriminatoria per coloro che abbiano subito infortuni durante il servizio militare, rispetto a coloro che tale servizio hanno prestato senza danno alcuno alla persona.

La «pensione privilegiata», di cui sono titolari gli istanti costituirebbe esclusivamente un indennizzo della diminuzione della integrità fisica contratta per causa di servizio, che non può in alcun modo essere assimilata ad un trattamento pensionistico, sostitutivo all'assicurazione generale obbligatoria, avendo i due trattamenti natura e finalità completamente differenti.

Riprova del fatto che il titolo del trattamento economico dei ricorrenti sarebbe l'invalidità contratta e non il periodo di servizio prestato, si può rilevare anche nella forma tabellare della pensione, cioè in riferimento al tipo ed alla qualità dell'infermità. A tal fine si confronti l'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiama espressamente, ai fini della liquidazione della «pensione privilegiata», il grado dell'invalidità contratta.

In altre parole, il trattamento pensionistico in esame si sostanzia nell'attribuzione di una pensione commisurata alla sola gravità della lesione invalidante, ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973.

Emergerebbe, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria, natura che la diversifica dagli altri trattamenti pensionistici, i quali presentano invece carattere reddituale, mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.

La natura non reddituale della pensione privilegiata è, del resto, concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza: la Corte di cassazione (26 novembre 1987 n. 8753) ha escluso che debba intendersi quale carattere sostitutivo ed ha, invece, ritenuto compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria e non già previdenziale, con la conseguenza che non è di ostacolo alla computabilità del servizio militare od assimilato ai fini suddetti.

Ad alimentare il sospetto di incostituzionalità si pone anche la disamina della sentenza della stessa Corte costituzionale, n. 387 del 4-11 luglio 1989, che ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria tabellare a seguito di una menomazione riportata a causa del servizio di leva prestato.

In tale sentenza, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo in esame nella parte in cui non estendeva l'esenzione dall'IRPEF alle pensioni privilegiate spettanti ai militari di leva.

Quindi, se l'esenzione è stata riconosciuta al militare di leva, non si vede perché non debba essere così per i militari che non hanno potuto continuare la carriera e, pertanto, maturare una anzianità utile ai fini pensionistici proprio per la diminuzione della propria capacità lavorativa contratta a servizio dello Stato.

Se così non fosse, una interpretazione contraria violerebbe l'art. 3 della Costituzione.

In sostanza, i militari che abbiano una anzianità sufficiente godono di una pensione; i militari di leva che durante detto periodo contraggono una invalidità godono di un'indennità, che ha natura risarcitoria.

Da questo schema rimarrebbe ingiustamente esclusi i militari che non abbiano potuto maturare una anzianità di servizio a causa di un sinistro, i quali sono costretti a pagare delle imposte su un trattamento risarcitorio ed indennitario.

Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, tale pensione non può che avere il medesimo trattamento tributario-fiscale della medesima pensione percepita per lo stesso titolo dagli invalidi per cause di servizio durante il periodo di leva.

Ingiustificata risulta la sperequazione dei militari invalidi che non abbiano compiuto (propria a causa della situazione invalidante) il periodo utile ai fini pensionistici, rispetto agli invalidi di guerra, agli invalidi del lavoro ed agli invalidi per servizio durante il periodo di leva, categorie tutte che non vedono assoggettati i loro trattamenti indennitari all'imposta sulle persone fisiche.

In conclusione, l'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone che gli ufficiali, i sottufficiali e i militari che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

Nello stesso articolo seguono poi un elenco di casi particolari che comunque non interessano la fattispecie in esame; l'art. 53 stabilisce la base pensionabile per i militari, indicando che essa è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga percepita, l'art. 67, sempre dal d.P.R. n. 1092/1973 determina la misura della pensione «privilegiata» per i militari le cui infermità o lesioni siano dipendenti da fatti di servizio.

Ne deriva che la cosiddetta pensione privilegiata che viene assegnata ai militari che hanno contratto infermità o lesioni senza aver compiuto i 15 anni di servizio non può che essere considerata come risarcimento in quanto la pensione, come tale, e come stabilisce in modo molto preciso l'art. 52, viene corrisposta solo dopo aver compiuto almeno 15 anni di effettivo servizio continuativo.

La riprova di quanto sopra viene data dalla considerazione che per coloro che avendo superato 15 anni di effettivo servizio e abbiano contratto un'infermità o lesione, viene riconosciuta la pensione così come sarebbe stata comunque ad essi dovuta con l'aggiunta del 10%, tale essendo la percentuale che lo Stato ad essi riconosce per l'invalidità contratta in servizio.

Tale 10% è appunto l'indennità o risarcimento riconosciuto a loro favore.

La situazione stridente e discriminatoria si appalesa sul risarcimento dei militari che viene sottoposto ad una ritenuta IRPEF, cosa che invece non accade per i mutilati, invalidi di guerra e gli invalidi sul lavoro, nonché per gli invalidi per servizio durante il periodo di leva.

Tutto ciò considerato, è evidente il denunciato squilibrio, che appare in conflitto sia col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia col principio di ragionevolezza che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo ritenuto essere ivi implicitamente affermato.

P. Q. M.

La commissione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in relazione agli articoli 2, 3 e 53 della Carta costituzionale, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari che non abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano il 22 gennaio 1993

Il presidente: COLAJANNI

Il segretario: GOBBI

93C1036

N. 621

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal pretore di Prato
nel procedimento civile vertente tra Ferri Renzo e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Titolare di pensione di vecchiaia I.N.P.S. che venga assunto in qualità di lavoratore dipendente - Obbligo del datore di lavoro di detrazione dalla retribuzione di una somma pari all'importo della pensione o quota di essa e di versamento della somma stessa all'I.N.P.S. - Determinazione della detrazione moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per il numero delle giornate retribuite del mese fino al massimo di ventisei - Ingiustificato deterioro trattamento del pensionato che abbia un contratto di lavoro c.d. *part-time* orizzontale, in cui la prestazione lavorativa è ripartita per più giorni lavorativi, rispetto al pensionato con contratto di lavoro a tempo parziale c.d. *part-time* verticale in cui la prestazione lavorativa è concentrata solo in alcuni giorni la settimana.

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 21, modificato dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 20).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Nell'udienza del 15 giugno 1993 nella causa tra Ferri Renzo (avv. Solimeno), contro l'Inps (avv. Boni), sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 aprile 1993, ha pronunciato all'udienza del 22 giugno 1993 la seguente ordinanza che costituisce parte integrale del verbale.

1. — Con ricorso depositato in cancelleria il 25 gennaio 1992, Renzo Ferri, premesso di essere titolare di una pensione di vecchiaia con decorrenza 1° giugno 1990, esponeva di avere trasformato il proprio rapporto di lavoro precedentemente in essere con il datore in rapporto a tempo parziale, così come consentito dall'art. 5 della legge n. 863/1984, obbligandosi a prestare attività lavorativa per due ore giornaliera, per cinque giorni alla settimana.

2. — Lamentava il ricorrente che l'Inps aveva provveduto, in sede di prima liquidazione della pensione, ad effettuare direttamente la trattenuta prevista dall'art. 20, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella misura di L. 3.447.550 per il periodo 1° giugno-7 settembre 1990, calcolata giornalmente, giusta il disposto della norma richiamata.

3. — Osservava lo stesso ricorrente come, in tale modo, la determinazione predetta, effettuata su base giornaliera, non sembrava raccordarsi con la normativa sul lavoro a tempo parziale, introducendo una irragionevole disparità di trattamento tra i prestatori di lavoro che avessero optato per il c.d. *part-time* verticale, e quelli che avessero invece optato per il c.c. *part-time* orizzontale pur in presenza di una stesso numero di ore lavorate: difatti, mentre per i primi la trattenuta — calcolata sulle giornate di lavoro — avrebbe effettivamente avuto riguardo al lavoro prestato, per i secondi invece avrebbe inciso, dando luogo ad un deteriore effetto moltiplicatore, su giornate in realtà non lavorate per intero.

4. — Al riguardo, osserva questo giudice che il ricorrente, acquisito il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia, ha inteso proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa, così come del resto consentito dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 1969, n. 155, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 20, lettere a) e b) del d.P.R. n. 27 nella parte in cui prevedeva la non cumulabilità tra pensione di vecchiaia e retribuzione.

Di conseguenza, attesa la possibilità di un cumulo soltanto parziale, sulla retribuzione percepita dal lavoratore-pensionato viene effettuata una trattenuta regolata dall'art. 21 del d.P.R. n. 488 medesimo, così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale prevede che «per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per i carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o di una quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'istituto nazionale della previdenza sociale».

Il secondo ed il terzo comma determinano l'entità della trattenuta da operare, prescrivendo rispettivamente che «l'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26»; il terzo comma, infine dispone che «qualora l'orario settimanale previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiori a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei».

Nel caso di specie, il ricorrente ha stipulato col proprio datore di lavoro, a far data dalla decorrenza dal diritto alla pensione di vecchiaia, un contratto di lavoro a tempo parziale *part-time*, secondo i criteri indicati dall'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. — È noto come, dalla formulazione dell'art. 5, secondo comma, del d.l. predetto — il quale prevede che il contratto di lavoro a tempo parziale debba indicare «le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno» (disposizione questa ritenuta non incostituzionale dalla Corte con la sentenza 4 maggio 1992 n. 210) — il legislatore abbia inteso accordare ai soggetti del rapporto la più ampia flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, per cui risultano pienamente legittimi sia il c.d. *part-time* orizzontale — che si ha laddove l'orario di lavoro, ovviamente ridotto rispetto a quello ordinario, viene distribuito per più giorni alla settimana — sia quello c.d. «orizzontale» — che si ha laddove la prestazione lavorativa quantitativamente ridotta venga concentrata solo in alcuni giorni della settimana.

In assenza di qualsiasi disposizione contraria dell'ordinamento, appare evidente come il contratto di lavoro a tempo parziale possa venire stipulato anche da un soggetto beneficiario di un trattamento pensionistico di vecchiaia.

In tal caso, tuttavia, l'ente previdenziale, ottemperando al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 488 citato, dovrà effettuare la detrazione ivi prevista, la quale si attua, come sopra rilevato, attraverso la trattenuta giornaliera indicata sul certificato di pensione.

In questo modo, tuttavia, le differenti situazioni rappresentate dalla sussistenza di un rapporto di lavoro rispettivamente *part-time* «orizzontale» e «verticale» vengono unificate nella identità del parametro di riferimento del calcolo per la detrazione, rappresentato dalla giornata di lavoro, con la evidente differenza che, mentre nella prima ipotesi (*part-time* «verticale»), l'ammontare della trattenuta rispecchia fedelmente la situazione lavorativa, essendovi perfetta coincidenza tra giornate lavorate e ammontare della trattenuta, nella seconda (*part-time* «orizzontale») detta coincidenza è puramente fittizia, e si risolve a danno del prestatore di lavoro, poiché la trattenuta viene calcolata in ragione di giornate lavorative che non sono piene.

Ne deriva che, a parità di ore lavorate, e quindi di quantità di lavoro prestato, l'incidenza della trattenuta operata, e, dunque, l'ammontare della stessa pensione erogata, viene a dipendere da un elemento, di per sé neutro e comunque tale da non giustificare siffatta differenziazione — quale la distribuzione delle (stesse) ore all'interno della settimana lavorativa, penalizzando in maniera più consistente il lavoratore-pensionato soggetto ad un contratto a tempo parziale «orizzontale».

Nè in contrario, appare conferente il richiamo al terzo comma della norma in esame, la quale prevede che, laddove l'orario di lavoro settimanale sia ripartito in un numero di ore inferiore a sei, l'ammontare della trattenuta sia determinato calcolando l'importo della trattenuta giornaliera per sei.

Detta norma risulta infatti dettata per la c.d. «settimana corta», che rappresenta un istituto di fonte contrattuale in nessun modo assimilabile al rapporto speciale a tempo parziale (cfr circolare Inps n. 53380/prs 136 dell'8 settembre 1969 attuativa della legge 30 aprile 1969, n. 153), e pertanto non appare in alcun modo utilizzabile nel caso di specie.

D'altra parte, non mancano nel *corpus* normativo della legge n. 863, espressi riferimenti ad una considerazione effettiva della quantità di lavoro prestato: si vedano, in particolare, l'art. 5, quinto comma, il quale, risolvendo una dibattuta questione, prevede che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali si calcola rapportando alle giornate di lavoro a tempo parziale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo tale importo per il numero di ore giornaliere di lavoro previste per i contratti a tempo pieno; ed il successivo undicesimo comma, che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, prevede che, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, l'anzianità relativa al periodo di lavoro a tempo parziale si calcoli in proporzione all'orario effettivamente svolto.

Da tali dati normativi è dato evincere, ad avviso di questo giudice, il chiaro intendimento del legislatore di considerare, ai fini dell'applicazione di determinati istituti, l'effettività del lavoro svolto, indipendentemente dal dato, meramente accidentale, e, comunque, unicamente riferibile alla sfera di autonomia dei contraenti, rappresentato dalla collocazione temporale dell'orario di lavoro.

6. — Di conseguenza, attesa la differente incidenza della detrazione, operata sotto forma di trattenuta dall'Inps, in ragione del mero dato consistente nell'articolazione settimanale delle ore di lavoro, e pur in presenza dell'identico numero di ore lavorate dal pensionato-prestatore di lavoro *part-time*, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo e terzo comma, nella parte nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, la trattenuta venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate, appare non manifestamente infondata per violazione del principio di eguaglianza consacrato dall'art. 3, primo comma della Costituzione.

7. — Peraltro, la norma in questione appare altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, in quanto incide sul trattamento previdenziale effettivamente erogato.

È noto, infatti, che la trattenuta viene effettuata dall'istituto previdenziale ed il relativo ammontare è successivamente detratto dalla pensione corrisposta: per effetto della variazione dell'entità della trattenuta, il trattamento pensionistico erogato subisce una contrazione che non risulta in alcun modo correlata ad un mutamento (evidentemente *in melius*) di quelle condizioni di bisogno alla cui eliminazione è funzionalmente destinato il trattamento previdenziale corrisposto, bisogno che appare in effetti identico indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro convenuta tra il pensionato ed il datore di lavoro nel contratto a tempo parziale.

La stessa suprema corte, ha, del resto, ben precisato l'operatività di detto meccanismo, con l'affermare che «per effetto del parziale divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, sancito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la retribuzione non subisce, in realtà, alcuna riduzione, giacché il divieto colpisce oggettivamente la pensione Inps, dal cui importo viene detratta la quota non cumulabile, sebbene, ai fini di semplificazione contabile, il legislatore abbia creato un meccanismo per il quale la pensione continua ad essere erogata, mentre la retribuzione viene decurtata di una trattenuta, corrispondente alla quota di pensione non cumulabile, che lo stesso datore è tenuto a versare poi all'Inps» (Cass. SS.UU. 14 luglio 1989, n. 11677).

8. — La questione, oltre ad apparire non manifestamente infondata, risulta altresì rilevante per la definizione del presente giudizio.

Difatti, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa in esecuzione di un contratto di lavoro *part-time* c.d. orizzontale, distribuito in due ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, appare evidente che nell'ipotesi di accoglimento della dedotta eccezione di illegittimità costituzionale la trattenuta da effettuarsi da parte dell'Inps — per la restituzione di parte della quale è stata proposta dal ricorrente domanda giudiziale — subirebbe una considerevole riduzione.

Difatti, moltiplicando la quota giornaliera indicata al modello TE08 per il numero effettivo di ore lavorate, discenderebbe che la trattenuta complessiva da operarsi dall'Inps sulla erogazione della pensione risulterebbe alquanto minore nel suo ammontare.

Sussistono, quindi, ad avviso di questo giudice, i requisiti necessari e sufficienti per promuovere un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, la trattenuta venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva su istanza di parte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, la trattenuta venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate.

Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Prato, addì 22 giugno 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

93C1037

n. 622

*Ordinanza emessa il 16 luglio 1993 dal pretore di Siracusa
nel procedimento civile vertente tra Fortisi Giovanni e Colotti Gaetano*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Omessa previsione di procedura mediante la quale far valere il diritto ad ottenere l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 808/93 r.g. a.c., promosso ex art. 657 del c.p.c. da Fortisi Giovanni contro Colotti Gaetano; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 giugno 1993,

OSSERVA IN FATTO

1. — Con atto notificato in data 29 maggio 1993, Giovanni Fortisi premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Siracusa, viale Teracati, 71, concesso in locazione a Gaetano Colotti giusta contratto scritto del dì 11 aprile 1989, intimava a quest'ultimo sfratto per finita locazione per la scadenza del 10 aprile 1993, contestualmente citandolo avanti questo pretore per la convalida o, in subordine, in caso d'opposizione, per l'emissione di ordinanza d'immediato rilascio.

Precisava d'aver necessità dell'appartamento dovendolo destinare — secondo quanto già comunicato al conduttore nella tempestiva disdetta — ad abitazione del figlio prossimo alle nozze.

2. — Costituendosi tramite difensore all'udienza all'uopo fissata, l'intimato si opponeva alla convalida eccependo che il rapporto aveva in realtà avuto inizio nel luglio del 1988 e che pertanto, essendo stata la disdetta comunicata solo nel settembre del 1992, lo stesso doveva considerarsi rinnovato per altri quattro anni fino al 30 giugno 1996.

OSSERVA IN DIRITTO

3. — L'opposizione operata dall'intimato, determinando la trasformazione dell'incoato procedimento in giudizio di ordinaria cognizione, impedisce comunque — sia o meno fondato il motivo che la sorregge — l'emissione della chiesta ordinanza di convalida, residuando soltanto, in astratto, attesa l'espressa istanza dell'intimante, la possibilità di una pronuncia ex art. 665 del c.p.c.

Per decidere a riguardo occorre pertanto, già in questa sede, sommariamente deliberare le contrapposte ragioni dell'intimante e dell'intimato.

3.1. — L'unica eccezione espressamente svolta dall'intimato non può rappresentare grave motivo ostativo alla pronuncia del chiesto provvedimento provvisorio.

La stipula per iscritto di un nuovo contratto in pendenza di un preesistente rapporto deve infatti considerarsi valida ed efficace se la durata con esso pattuita sia tale da assicurare al locatario un periodo di conduzione più ampio di quello garantitogli, al momento della stipulazione, dalla proroga o rinnovazione tacita per il rapporto precedente eventualmente già perfezionatasi (cfr. pret. Milano 29 ottobre 1990, in Arch. Loc. 1991, p. 638).

Nella specie, come sembra pacifico, la stipula di un contratto scritto è intervenuta tra le parti poco più di un anno dopo l'inizio, per accordo verbale, del preesistente rapporto e peraltro, secondo quanto spontaneamente dichiarato dallo stesso procuratore dell'intimato, dopo pressanti insistenze di quest'ultimo.

Sembra dunque indubitabile l'intento novativo delle parti, e l'analogo significato ed effetto attribuibile al contratto quanto alla durata del rapporto e ad altri aspetti del regolamento.

La scadenza convenzionale del rapporto deve dunque ritenersi correttamente ricavata dall'intimante sulla base di quanto pattuito nel contratto stipulato in data 11 aprile 1989.

3.2. — Il difensore dell'intimato non ha espressamente invocato, neanche in subordine, la proroga biennale stabilita dall'art. 11, comma 2-*bis*, legge 8 agosto 1992, n. 359, per i contratti, come quello di specie, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Ciò però non esime questo giudicante dal prenderla in considerazione, tanto più che la precisa opposizione, sebbene specificamente correlata a diverse argomentazioni, impedisce comunque di intravedere dietro l'omesso richiamo una tacita rinuncia ad essa proroga.

3.2.1. — Occorre a riguardo prendere atto che, secondo un'interpretazione assai diffusa nella giurisprudenza di merito, avallata da numerosi ed autorevoli commentatori, la proroga biennale disposta dall'art. 1, comma 2-*bis* legge 359/1992 deve intendersi operare in modo automatico e non condizionato alla dimostrazione dell'avvio di trattative per il rinnovo del contratto e del loro fallimento per il mancato raggiungimento di un accordo sul canone, di tal che l'esistenza dei presupposti di essa dovrebbe implicitamente desumersi dalla stessa intimazione di una licenza per finita locazione, senza che alcuna distinzione sia possibile fare con riguardo alle motivazioni del rifiuto di trattare.

Corollario ne è che detta proroga — ove se ne ravvisino le condizioni — è applicabile *ex officio* dal pretore adito in sede di convalida anche nel caso di mancata comparizione dell'intimato, analogamente a quanto compete fare al giudice con riferimento ai presupposti sostanziali e processuali della domanda, ed *a fortiori* nel caso — come quello di specie — in cui l'intimato, costituendosi, lungi dal rinunciare espressamente o tacitamente alla proroga prevista a suo favore, si sia opposto alla domanda.

Vero è che sul punto si registrano tra i giudici di merito, spesso nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, pronunce diametralmente opposte, epperò proprio tale contrasto giurisprudenziale, nella misura in cui prospetta comunque — quale che sia la soluzione alla quale questo stesso giudice ritenga di dover aderire — concrete possibilità di accoglimento, in sede di merito, dell'opposizione (specie ove si consideri che per ragioni di competenza il relativo giudizio dovrà presumibilmente essere pronunciato dal giudice superiore), basterebbe a rendere quanto meno opportuno, se non doveroso, il diniego, per gravi motivi, del chiesto provvedimento.

3.2.2. — Senonché, proprio in relazione alla descritta interpretazione generalizzante della portata della norma interpretazione che, per quanto sopra s'è detto, per il fatto stesso di essere consentita dalla lettera e dalla *ratio* della norma e di essere sostenuta da numerosa dottrina e giurisprudenza, impedirebbe la chiesta pronuncia interinale, è stata già sollevata da diversi giudici questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la stessa non prevede un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio o di uno dei soggetti qualificati di cui all'art. 29 legge n. 392/1978 (v. pret. Bologna, ord. 22 dicembre 1992; v. anche pret. Roma, ord. 9 dicembre 1992; l'identica questione è stata già sollevata pure da questo stesso giudice nel corso di altro procedimento — n. 418/1993 r.g. a.c. pret. Siracusa, ord. del 15-17 giugno 1993).

Ritiene questo decidente di dover condividere il giudizio di non manifesta infondatezza di siffatta questione, così come prospettata dalle ricordate ordinanze pretorili.

3.2.2.1. — Con riferimento all'art. 42 della Costituzione, va invero osservato che se, per un verso, le finalità antinflazionistiche e calmieratrici evidentemente perseguite dal legislatore di fronte alle prevedibili implicazioni della scelta di liberalizzare il mercato delle locazioni, impingendo direttamente la funzione sociale che del diritto di proprietà viene disegnato dalla norma costituzionale come limite interno e coesistente alla sua stessa tutela, giustificano la previsione di una ennesima proroga legale, per altro verso esse ovviamente non possono essere invocate nei casi in cui tali possibili implicazioni non sono in concreto ipotizzabili, e cioè quando il proprietario lungi dal voler speculare sul suo bene, ha necessità di direttamente adibirlo ad abitazione propria o del coniuge o di parenti entro il secondo grado in linea retta (v. art. 29 legge n. 392/1978).

In tali casi, e solo in essi, la proroga si ripropone dunque con ennesimo vincolo incompatibile con il dettato costituzionale.

In proposito precise indicazioni vengono già da Corte costituzionale del 27 febbraio 1980, n. 22, ove si legge: «nel complesso sistema vincolistico l'istituto della necessità come causa di cessazione della proroga legale ha assunto nella comune interpretazione adeguatrice (cfr. sent. 132/1972) carattere strumentale per la composizione dei contrapposti interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità».

La necessità del locatore, considerata nel secondo comma dell'articolo al fine di consentire il recesso alla prima scadenza (del contratto stipulato o rinnovato successivamente al 14 agosto 1992), non rileva invece nella norma in commento, a sensi della quale — interpretata nel senso che s'è detto — in nessuna ipotesi è dato al locatore sottrarsi alla proroga biennale del rapporto, salvo ovviamente che lo stesso conduttore espressamente vi rinunci.

3.2.2.2. Alla stregua delle superiori considerazioni, non può anche non prospettarsi, un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che alla mancata previsione di una facoltà di recesso del locatore si aggiunge anche l'assenza di una procedura atta a disciplinarne l'esercizio, di guisa che ne resterebbe comunque leso il diritto del locatore di far valere in giudizio il suo diritto.

Non sembra a tal fine proponibile una applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, espressamente richiamata solo per la diversa ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 359/1992, e del resto difficilmente raccordabile all'esigenza di evitare la proroga biennale (quanto meno per quei contratti la cui scadenza, bensì successiva al 14 agosto 1992, sia tuttavia prevista entro un termine inferiore a quello imposto dall'art. 29 legge n. 392/1978 per la necessaria preventiva comunicazione).

3.2.3. — Non può dubitarsi della rilevanza della questione nel presente giudizio.

La dedotta necessità dell'intimante di aver necessità dell'immobile per destinarlo ad abitazione del proprio figlio — oltre a non essere stata espressamente contestata dalla controparte — risulta già espressamente manifestata nella lettera di disdetta tempestivamente comunicata e trova adeguato riscontro, quanto meno di tipo presuntivo, nella prodotta documentazione (certificato di eseguita pubblicazione, relativo alle programmate nozze del figlio dell'intimante).

Consegue — come sopra già s'è illustrato — che rilievo decisivo al fine d'emettere il chiesto provvedimento provvisorio assume proprio la prospettata questione d'illegittimità costituzionale, che va dunque sollevata d'ufficio con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.

La pendenza, davanti alla Corte delle leggi, di giudizi incidentali promossi su identiche questioni — di cui questo pretore è evidentemente ben consapevole e la cui decisione anzi si aspetta a breve termine —, non può comunque suggerire soluzioni alternative alla presente ordinanza, dovendosi in particolare escludere la possibilità di una sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 del c.p.c. atteso che a siffatte questioni — secondo le condivisibili indicazioni di numerosa ed autorevole dottrina giusprocessualistica — non può riconoscersi la natura di pregiudiziali in senso tecnico.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 37 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far valere) un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo di parenti entro il secondo grado in linea retta;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di illegittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 16 luglio 1993

Il pretore: IANNELLO

N. 623

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 1993)
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Giannetti Bernardino contro direzione provinciale del tesoro di Frosinone*

Pensioni - dipendenti civili dello Stato collocati a riposo anticipatamente rispetto al minimo di servizio per maturare il diritto a pensione - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Mancata previsione del limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione alla quale tale decurtazione diviene operante - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 566/1989, 204 e 232 del 1992).

(D.-I. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, ultimo comma, convertito, con modificazione, nella legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22).

(Cost., art. 36, primo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 1992 con l'assistenza del segretario Maria Marrone il consigliere relatore Maria Letizia De Lieto Vollaro, l'avv. Nino Caminiti per delega dell'avv. Franco Gaetano Scoca procuratore speciale del ricorrente e il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Gennaro Faracca;

Visto il ricorso iscritto al n. 130224 del registro di segreteria;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Bernardino Giannetti nato il 10 agosto 1937, domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca, in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55, avverso le note in data 2 settembre 1985 e 13 maggio 1987, della direzione provinciale del Tesoro di Frosinone.

RITENUTO IN FATTO

1. — La direzione provinciale del tesoro di Frosinone, con le impugnate note, ha accertato nei confronti del ricorrente un credito erariale — rideterminato in lire 12.978.644 — a titolo di pensione percetta e non dovuta dal 1° febbraio 1984 al 31 agosto 1985.

Ciò in quanto ebbe a ritenere non cumulabile, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, della legge 25 marzo 1983, n. 79, il trattamento pensionistico erogato in via provvisoria al Bernardino Giannetti, quale *ex* insegnante statale collocato a riposo nel corso del 1984, con la retribuzione percepita contestualmente dal medesimo quale dipendente del C.N.R.

Il ricorrente, infatti, già professore del liceo ginnasio di Cassino, dopo essere cessato dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza 30 gennaio 1984, risulta essere stato assunto presso il C.N.R. con la qualifica di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

2. — Con il proposito ricorso si contesta l'applicazione nella fattispecie in questione del divieto di cumulo previsto dall'art. 10 della legge n. 79/1983; sostenendo che la norma ha quali destinatari solamente le lavoratrici dipendenti coniugate o con prole a carico.

Si sostiene, inoltre, in gravame la irripetibilità delle somme costituenti l'accertato credito erariale, in relazione al quale è stata inoltrata domanda di sospensiva, respinta da questa sezione (con ord. n. 130224 in data 15 luglio/2 agosto 1988; adducendo vizi del provvedimento e la buona fede del percipiente.

3. — Alla pubblica udienza l'avv. Nino Caminiti, per delega dell'avv. Franco Gaetano Scoca, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il pubblico ministero, in persona del v.p.g. Gennaro Faracca ne ha chiesto la reiezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La nuova stesura, in sede di conversione del citato art. 10 ha portato più ampia di quella attinente alla formulazione originaria dell'articolo stesso, e consente di affermare che il divieto di cumulo tra pensione e stipendio previsto dall'ultimo comma trova applicazione nei riguardi di coloro che — come il ricorrente — siano venuti a cessare anticipatamente dal servizio a seguito di una espressa manifestazione di volontà.

L'anticipazione cui si riferisce il legislatore deve intendersi, poi, correlata sia al minimo di servizio per maturare il diritto a pensione (*ex* dipendenti coniugate o con prole con meno di 20 o 25 anni di servizio), sia al limite massimo, di servizio o di età, previsto dalle norme vigenti.

La doglianza del ricorrente, che sostiene l'inapplicabilità del divieto di cumulo nella fattispecie qui considerata, sarebbe, quindi, da disattendere in tale punto, perché priva di giuridico fondamento.

Epperò il collegio ritiene che debba porsi, perché non manifestamente infondata oltre che palesemente rilevante ai fini della decisione del ricorso, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, così come risulta convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 nonché dell'art. 72 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con l'art. 36, primo comma della Costituzione.

Sotto tale profilo si osserva come le norme succitate implichino la sospensione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione divenuta operante.

In assenza della fissazione di detto limite, ad avviso della Sezione, il mancato computo comporterebbe il «*vulnus*» dell'art. 36 della Costituzione per la mancata valutazione, alla luce del criterio della proporzionalità della pensione — in quanto retribuzione differita — in rapporto alla quantità-qualità del lavoro prestato.

La riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza, infatti, può essere giustificata e risultare, quindi, compatibile con il principio stabilito dall'art. 36, primo comma della Costituzione, soltanto se è correlata ad una retribuzione della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura.

Del resto analoghe argomentazioni sono state poste a fondamento delle sentenze della Corte costituzionale nn. 566/1989, 204 e 232 del 1992 in esito a questioni di legittimità costituzionale prospettate da questa Corte remittente e attinenti, rispettivamente agli artt.: 99, quinto comma del d.P.R. n. 1092/1973; 17, primo comma della legge n. 843/1979 e 97, primo comma del d.P.R. n. 1092/1973.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospesa ogni ulteriore pronuncia, ordina che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 36 primo comma della Costituzione sia risolta la questione di legittimità degli artt.: 10, ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, così come risulta convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79 nonché dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, di cui in motivazione.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 1992.

Il presidente: SARACENO

Pubblica mediante deposito in segreteria il 22 febbraio 1993.

Il primo dirigente, direttore della segreteria: CAPOGNI

N. 624

*Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 1993)
dal tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di Rendina Michele Stefano ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Progressiva conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice - Richiamo alle sentenze nn. 496/1990, 401/1991 e 124/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34 cpv.).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101; legge 14 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 67).

IL TRIBUNALE MILITARE

Premesso che nel procedimento n. 588/1991 r.n.r. nei confronti di Rendina Michele Stefano, Pilia Marco, Tiroto Giampiero e Salamida Gianfranco, l'imputato Salamida ha chiesto a questo giudice l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p. e che il tribunale ha accolto tale richiesta previo esame del fascicolo processuale del p.m. (preso in visione ai sensi dell'art. 135 norme di attuazione c.p.p.).

Premesso altresì che il p.m. nel prosieguo del procedimento nei confronti degli imputati Rendina, Pilia e Tiroto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, avendo avuto il tribunale cognizione degli atti relativi anche al Salamida (perché contenuti nel fascicolo del p.m. relativo tutti gli imputati), per violazione degli artt. 76 della Costituzione in relazione agli artt. 34 del c.p.p. e 2 della legge delega n. 81 del 1987 direttiva n. 67 e che a tale richiesta si è associata la difesa,

OSSERVA

A parere di questo giudice, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato (vd. sent. n. 186/1992), una precedente valutazione di merito riguardo l'idoneità dei risultati delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato impone, al giudice che ha compiuto tale valutazione, di dichiararsi incompatibile nell'eventuale prosieguo del giudizio.

L'imparzialità, infatti è un connotato imprescindibile dell'attività del giudice che deve ritenersi venire meno, determinandone l'incompatibilità; qualora si pervenisse ad una duplicità di giudizio di merito (non formale o puramente indiziario) sullo stesso oggetto, dato che la valutazione conclusiva di responsabilità è, o possa apparire essere condizionata dalla propensione del giudice a confermare una precedente decisione.

A tal fine, però è necessario che la *res iudicanda* sia identica.

Sempre a parere del collegio (secondo le indicazioni fornite dalla sentenza n. 313 del 1990 della Corte costituzionale), nell'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 del c.p.p. la valutazione del giudice non è di mera legittimità ma è anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la correttezza della definizione giuridica, circa la sussistenza delle circostanze ed il loro eventuale bilanciamento, ed in ordine ad una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p.

Il tribunale quindi, nell'applicare la pena al Salamida come richiesta dalle parti ha avuto conoscenza non formale ma di contenuto degli atti processuali alla luce dei criteri sopra espressi ed ha ritenuto esatta la qualificazione giuridica data al fatto, corretta l'applicazione delle circostanze come prospettate dalle parti, congrua la pena indicata dalle stesse e concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto, è però evidente dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. (e particolarmente dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione dell'aeroporto di Decimomannu ff. 11 ss.), come le posizioni dell'aviere Salamida (che ha richiesto l'applicazione della pena) e dell'aviere scelto Pilia siano indissolubilmente legate tra loro relativamente alle rispettive ipotesi di violenza in quanto singoli aspetti del medesimo fatto: la colluttazione tra i due militari.

Ora nell'ipotesi di una colluttazione originata da un'aggressione violenta, attuale ed ingiusta da parte di un militare nei confronti di un altro (superiore, inferiore o pari grado), che si difenda venendo a contatto con l'aggressore e qualora sia ipotizzato nei riguardi di ognuno dei due militari un autonomo reato per il quale entrambi siano stati citati a giudizio, pur essendovi due posizioni processuali distinte si è in realtà in presenza di un unico fatto materiale di reato. E comunque non vi è dubbio che le singole posizioni processuali dei due militari in tale ipotesi siano collegate tra loro in maniera indissolubile.

Quindi, qualora sia esaminata per prima e separatamente (per l'applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p.) la posizione dell'aggressore, il riconoscimento dei requisiti dell'aggressione sarà il presupposto indispensabile per la conseguenziale, successiva, sentenza di proscioglimento.

Se è vero che da un punto di vista teorico le due condotte dei militari nel caso di specie potrebbero essere oggetto di autonome valutazioni di responsabilità penale (di applicazione della pena su richiesta per l'uno e di condanna o di assoluzione per altra causa per l'altro) qualora, ad esempio, si riconoscesse non sussistente per il Pilia la causa di giustificazione della legittima difesa militare, è altrettanto vero che l'esistenza di una tale esimente, in base agli atti contenuti nel fascicolo del p.m., è tutt'altro che da escludersi.

Se quanto precede risponde a verità (poiché come si è detto la garanzia costituzionale del giusto processo prevede di evitare il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia, o possa apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione) questo collegio ritiene che nel caso in esame la normativa di cui all'art. 34 c.p.v. del c.p.p. sia costituzionalmente illegittimata perché non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia accolto la richiesta di applicazione di pena, di un imputato la cui posizione processuale relativa allo stesso fatto materiale è conflittuale rispetto a quella di un altro imputato nel procedimento per il quale sia ipotizzabile la presenza di una causa di giustificazione, a partecipare al successivo giudizio.

L'illegittimità dell'art. 34 cpv. del c.p.p. è da individuarsi nel contrasto con la predetta norma e gli artt. 25, 76, 77 (per questi ultimi due articoli in relazione ai principi di cui all'art. 2 direttiva 67 della legge delega n. 81 del 1987) e 101 della Costituzione.

Riguardo ai predetti articoli è rilevabile che l'omessa previsione di cui sopra è in contrasto con il principio di terzietà del giudice del dibattimento cui la legge delega si è ispirata ed a tutela del quale è stato introdotto il c.d. doppio fascicolo (del giudice e del p.m.) al fine di sottrarre alla conoscenza del giudice gli atti inclusi nel fascicolo del p.m.

In particolare riguardo alla violazione degli artt. 25 e 101 della Costituzione come è già stato giustamente osservato dal g.i.p. del tribunale di Padova (ord. n. 604/91 r.o.), «anche il solo sospetto di una valutazione preconstituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti anche della sua condizione di giudice naturale».

Infatti come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 1992 i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 della Costituzione) e della sua preconstituzione rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25 della Costituzione), garantendo l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze possano essere condizionate da fattori esterni rappresentano i punti fondamentali dell'imparzialità e ne definiscono il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse preconstituito.

Da detti principi deriva che l'imparzialità non può dirsi in via generale intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti ma è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità di giudizio di merito sullo stesso oggetto (come, a parere del collegio, nel caso in esame per le ragioni esposte in precedenza).

In tali casi, infatti, il rischio che la valutazione conclusiva sia o possa apparire condizionata da una propria precedente decisione è così pregnante da poter concretamente incidere nella garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti. A parere di questo giudice, però, l'art. 34 secondo comma del c.p.p., non prevedendo l'incompatibilità di partecipare al giudizio da parte del giudice che nei casi costituiti da un unico fatto materiale (o comunque commessi in un unico contesto) in cui la posizione processuale di (almeno) due imputati sia indissolubilmente collegata, conflittuale e possa ritenersi sussistere per uno degli imputati — una causa di giustificazione, abbia accolto la richiesta della pena concordata di uno di essi, contrasta anche con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987 n. 81 e perciò con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Come ha precisato la sentenza n. 496/1990 della Corte costituzionale il regime della incompatibilità indicato nella delega risponde invero all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della piena conoscenza dei relativi atti processuali.

È ben vero, prosegue la sentenza della Corte, che nell'ottica della delega quale emerge dalle sue enunciazioni espresse non ogni attività precedentemente svolta vale a radicarne l'incompatibilità, ma è anche vero che il suo sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni e ciò specie ove si tratti di istituti che la delega non ha direttamente previsto.

Approfondendo questo punto, la sentenza n. 401 del 1991 della Corte costituzionale ha affermato che i casi di cui alla prima parte — secondo periodo — della citata direttiva n. 67, presentano alcuni caratteri comuni che valgono a definire nel suo nucleo sostanziale la situazione in presenza della quale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione dell'incompatibilità fosse necessario presidio del valore dell'imparzialità del giudice.

Innanzitutto l'incompatibilità ha rilievo solo rispetto al giudizio, cioè rispetto alla decisione sul merito della regudicanda e non anche a decisioni assunte ad altri fini. Inoltre, occorre che il giudice abbia pienamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari (eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza preliminare) una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria (finalizzata al controllo della legittimità dell'inizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio).

Nella prospettiva delineata dalle due sentenze della Corte in precedenza richiamate appare a questo giudice che gli atti da lui compiuti applicando la pena concordata al Salamida (acquisendo agli atti il fascicolo del p.m.) ne implicino, per il rispetto sostanziale dell'ottica delle direttive poste dalla legge delega, l'incompatibilità a giudicare il Pilia. Infatti non vi è dubbio che vi sia stata una valutazione di merito sulla regudicanda in ordine alla verifica delle condizioni che legittimano l'applicazione concordata della pena (v. sent. n. 313/1990 della Corte costituzionale prima ricordata) ed una valutazione implicita della consistenza delle ipotesi accusatorie.

Per l'identità dello stesso fatto materiale o quanto meno per l'inscindibile connessione delle posizioni processuali dei due militari, inoltre, questo giudice ritiene che l'oggetto della regudicanda, per la ipotizzabile presenza di una scriminante, possa essere il medesimo per il Pilia ed il Salamida.

Da ciò consegue l'esigenza di evitare che la preventiva valutazione di merito compiuta nella fase di accoglimento della pena concordata possa essere (o possa essere ritenuta) condizionata dalla acquisita conoscenza degli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.

È poi appena il caso di notare che il caso sottoposto al giudizio del tribunale si differenzia nettamente da quello (su cui si è già pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 186/1992) in cui l'applicazione concordata della pena riguardi uno dei concorrenti del concorso di persone nel reato e si debba poi procedere al giudizio per gli altri soggetti concorrenti. Infatti in tal caso alla concorrenza della imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti (oggetto giuridico di separate valutazioni di responsabilità penale) mentre nel caso in esame la strettissima connessione intercorrente tra il comportamento di uno degli imputati ed il comportamento dell'altro potrebbe rendere (nell'ipotesi di legittima difesa militare) impossibile una valutazione del tutto autonoma e diversa da quella già effettuata.

Deve peraltro rilevarsi che questo giudice avrebbe potuto procedere al giudizio nei riguardi degli altri due imputati diversi dal Salamida e Pilia (Rendina e Tiroto).

Tuttavia essendo le posizioni processuali di questi ultimi collegate comunque allo scontro tra il Salamida ed il Pilia, il collegio ha ritenuto, per ragioni di economia processuale e per una migliore completezza nell'acquisizione delle prove, opportuno sospendere il giudizio nei riguardi di tutti gli imputati.

Infine è di solare evidenza la rilevanza della prospettata questione di legittimità nel procedimento in esame, dato che, qualora le osservazioni formulate da questo giudice venissero condivise dalla Corte questo collegio non potrebbe giudicare l'imputato Pilia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 25, 76, 77 (in relazione per questi ultimi due articoli ai principi di cui all'art. 2 dirett. 67 della legge delega n. 81/1987) e 101 della Costituzione.

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

In Cagliari, addì 12 febbraio 1993

Il giudice estensore: FASOLI

Il presidente: ROSELLA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1993.

Il cancelliere militare: BOASSA

93C1040

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 4 2 0 9 3 *

L. 6.500